

Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 1 - “UN’EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE”

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”

OBIETTIVO SPECIFICO 2.6 “Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)”

AZIONE 1.3.4 “Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese”

AZIONE 2.6.1 “Sostegno all’adozione di modelli di produzione sostenibile”

AVVISO DELLA MISURA “BASKET BOND LOMBARDIA”

aggiornato ex D.G.R. 6 luglio 2026, n. XII/6440

CUP E84E23000180009

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	4
A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI	4
A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI	4
<i>Riferimenti normativi europei</i>	<i>4</i>
<i>Riferimenti normativi nazionali</i>	<i>5</i>
<i>Riferimenti normativi regionali</i>	<i>6</i>
A.3 SOGGETTI BENEFICIARI	8
A.4 SOGGETTO GESTORE.....	10
A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA	10
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	10
B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	10
<i>B.1.a Fonte di finanziamento.....</i>	<i>10</i>
<i>B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione</i>	<i>11</i>
<i>B.1.c Regime di aiuto.....</i>	<i>12</i>
B.2 PROGETTI FINANZIABILI	15
<i>B.2.a Caratteristiche dei Progetti</i>	<i>15</i>
<i>B.2.b Durata dei Progetti.....</i>	<i>18</i>
B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ	18
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO.....	24
C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	24
C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE.....	27
C.3 ISTRUTTORIA.....	27
<i>C.3.a Modalità e tempi del procedimento</i>	<i>27</i>
<i>C.3.b Verifica di ammissibilità formale</i>	<i>27</i>
<i>C.3.c Valutazione tecnica dei Progetti</i>	<i>28</i>
<i>C.3.d Integrazione documentale.....</i>	<i>32</i>
<i>C.3.e Valutazione Creditizia</i>	<i>32</i>
<i>C.3.f Concessione della Garanzia e comunicazione degli esiti dell'istruttoria</i>	<i>33</i>
C.4 MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	33
<i>C.4.a Adempimenti post concessione: emissione del Minibond e Cartolarizzazione</i>	<i>33</i>
<i>C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione delle spese inerenti al Contributo</i>	<i>34</i>
<i>C.4.c Erogazione del Contributo</i>	<i>35</i>
<i>C.4.d Caratteristiche della fase di rendicontazione delle spese inerenti al Progetto</i>	<i>35</i>
<i>C.4.e Rideterminazione dell'ESL relativo alla Garanzia</i>	<i>36</i>
D. DISPOSIZIONI FINALI.....	37
D.1 OBBLIGHI DELLE IMPRESE EMITTENTI.....	37
<i>D.1.a Obblighi generali delle Imprese Emittenti</i>	<i>37</i>
<i>D.1.b Obblighi informativi delle Imprese Emittenti</i>	<i>37</i>

<i>D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa</i>	<i>38</i>
D.2 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DELLE IMPRESE EMITTENTI	38
<i>D.2.a Rinuncia</i>	<i>38</i>
<i>D.2.b Decadenza.....</i>	<i>39</i>
D.3 VARIAZIONI E PROROGHE DEL TERMINE DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI	40
D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI	41
D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI	41
D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	42
D.7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	42
D.8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	42
D.9 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	45
D.10 CLAUSOLA ANTITRUFFA.....	46
D.11 DEFINIZIONI E GLOSSARIO.....	46
D.12 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI	50
D.13 ALLEGATI	52
<i>ALLEGATO D.13.a – Informativa per il trattamento dei dati personali</i>	<i>52</i>
<i>ALLEGATO D.13.b – Criteri per la rendicontazione delle spese</i>	<i>55</i>

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

L'Iniziativa è finalizzata a creare un programma di finanziamento a supporto dell'accesso al credito da parte delle PMI lombarde per la realizzazione di Progetti coerenti con le seguenti azioni:

- Azione 1.3.4: sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese
- Azione 2.6.1: sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile

attraverso l'emissione da parte delle Imprese Emittenti di Minibond e la realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione (Basket Bond) e collocamento presso gli Investitori.

A.2 Riferimenti normativi

Riferimenti normativi europei

- a) La Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, in particolare art. 2, par.1 lett. b) per la definizione di "titoli di debito";
- b) la Comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), in particolare sezione 3.2 lett. c) e sezione 3.3;
- c) il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- d) il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- e) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. ed in particolare l'Allegato I per la definizione di PMI;
- f) il Regolamento (UE) n. 1589/2015 del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- g) il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- h) il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- i) il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- j) il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» (di seguito regime de minimis o de minimis).

Riferimenti normativi nazionali

- a) Il Libro V, Titolo V, Capo V e Libro VI, Titolo III, Capo III del Codice Civile;
- b) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i.;
- c) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";
- d) il Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e s.m.i.;
- e) il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;
- f) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 "Disciplina dell'imposta di bollo" e s.m.i.;
- g) la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- h) il Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" (TUF) e s.m.i.;
- i) il Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- j) la Legge 30 aprile 1999, n. 130 "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti" e s.m.i. (di seguito Legge sulla Cartolarizzazione);
- k) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- l) il Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- m) la Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" art. 1, comma 553;
- n) il Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e s.m.i.;
- o) il Decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." e s.m.i.;
- p) il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ("Decreto Sviluppo") e successive modifiche e integrazioni convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012;
- q) il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

- r) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;
- s) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", ove applicabile;
- t) l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, “i Fondi SIE”) e rappresenta il vincolo di contesto nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- u) le Circolari del Dipartimento R.G.S. n. 21 del 14/10/2021, n. 33 del 31/12/2021 e n. 13 del 28/03/2024;
- v) la Legge 05 marzo 2024, n. 21 “Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti”.

Riferimenti normativi regionali

- a) La Legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” e s.m.i.;
- b) la Legge regionale n.1 del 1° febbraio 2012 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria” e s.m.i.;
- c) la Legge regionale n.11 del 19 febbraio 2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” e s.m.i.;
- d) la Legge regionale n. 17 del 8 agosto 2022 “Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all’art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell’Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il «Fondo Finanza alternativa» destinato ad attivare strumenti di venture capital o altri strumenti finanziari finalizzati alla crescita dell'impresa e alla sottoscrizione di capitale di espansione, con una dotazione iniziale di euro 40.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione, incrementata dalla D.G.R. 13 novembre 2023, n. XII/1320 di ulteriori 32.000.000 euro, incrementata dalla D.G.R. 6 luglio 2026, n. XII/6440 di ulteriori 14.550.000,00 euro;
- e) la D.G.R. 30 dicembre 2020, n. XI/4155 che ha approvato la Strategia regionale di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'innovazione - S3 di Regione Lombardia in vista della programmazione 2021-2027 aggiornata con la D.G.R. 15 dicembre 2021, n. XI/5688 avente ad oggetto “Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia” e, da ultimo, con la D.G.R. 27 novembre 2023, n. XII/1430 “Approvazione dei programmi di lavoro ricerca e innovazione 2024-2025 e del secondo aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia”;

- f) la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: “Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia”;
- g) il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 01/08/2022;
- h) la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022) 5302 del 17/07/2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- i) la D.G.R. 17 luglio 2023, n. XII/688 che ha approvato il protocollo di intesa tra Regione Lombardia e ENI s.p.a per il miglioramento delle performance ESG delle imprese del territorio attraverso la condivisione e valorizzazione della piattaforma open-es, strumento di analisi e sviluppo del percorso di sostenibilità e competitività delle PMI e delle filiere del sistema economico lombardo, sottoscritto il 20 luglio 2023 e che consente alle imprese lombarde di ottenere gratuitamente il report di sostenibilità (di seguito open es card);
- j) la D.G.R. 13 novembre 2023, n. XII/1320 “2021IT16RFPR010 - Criteri applicativi della misura “Basket bond Lombardia per filiere sostenibili, innovative e competitive”, per brevità anche “Basket bond filiere Lombardia - BB FI.LO.”, a valere sulle azioni 1.3.4 e 2.6.1 del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia” (DGR istitutiva);
- k) il d.d.s. 6 dicembre 2023, n. 19765 “2021IT16RFPR010 – Approvazione delle caratteristiche dell'operazione della misura “Basket bond Lombardia per filiere sostenibili, innovative e competitive”, per brevità anche “Basket bond filiere Lombardia - BB FI.LO.” a valere sulle azioni 1.3.4 e 2.6.1 del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia ex D.G.R. 13 novembre 2023, n. XII/1320”;
- l) la D.G.R. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 “che, a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ha adeguato, tra le altre, la misura “Basket Bond Filiere Lombardia – BB Fi.Lo”, già inquadrata con la richiamata D.G.R. 13 novembre 2023, n. XII/1320 nel regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;
- m) la procedura ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. i) del Codice dei Contratti Pubblici per l'affidamento dei servizi di arranging e collocamento nell'ambito dell'iniziativa Basket Bond FI.LO. pubblicata con l'Avviso 99856-2024 sulla G.U.U.E. del 16 febbraio 2024;
- n) il provvedimento di aggiudicazione (protocollo FL.2024.0001366 del 27 giugno 2024) della procedura ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. i) del Codice dei Contratti Pubblici per l'affidamento dei servizi di arranging e collocamento nell'ambito dell'iniziativa Basket Bond FI.LO. pubblicata con l'Avviso 99856-2024 sulla G.U.U.E. del 16 febbraio 2024;
- o) il d.d.u.o. 27 giugno 2024, n. 9743 che ha aggiornato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PR FESR 2021-2027;
- p) la D.G.R. 17 febbraio 2025, n. XII/3929 “Determinazioni sulla D.G.R. 13 novembre 2023, n. xii/1320 “2021IT16RFPR010 – Criteri applicativi della misura “Basket bond Lombardia per filiere

sostenibili, innovative e competitive” a valere sulle azioni 1.3.4 e 2.6.1 del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia”.

- q) la D.G.R. 4 maggio 2026, n. XII/6116 “Proroga dei termini sulla misura “Basket Bond Lombardia” di cui alla D.G.R. 17 febbraio 2025, n. XII/3929”;
- r) la D.G.R. 6 luglio 2026, n. XII/6440 “2021IT16RFPR010 - Aumento della dotazione della misura “Basket bond Lombardia” di cui alla d.g.r. 17 febbraio 2025, n. XII/3929 a valere sulle azioni 1.3.4 “Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese e 2.6.1 “Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile” del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia (modifica SA.110070)”

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti Beneficiari

1. Possono presentare la Domanda di partecipazione le PMI (ad esclusione delle Microimprese) di seguito Imprese Potenzialmente Emittenti, che intendano emettere un minibond per finanziare:

- sull'azione 1.3.4 “Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese” un progetto di investimento con ricadute positive sulla Filiera/settore/catena di approvvigionamento di riferimento;
- sull'azione 2.6.1 “Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile” un progetto di investimento di economia circolare, sostenibilità ambientale e/o energetica.

La misura potrà essere estesa alle MidCap conseguentemente a eventuali notifiche di regimi di aiuto regionali o statali con relativa Decisione della Commissione Europea.

2. Le Imprese Potenzialmente Emittenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) in forma di società di capitali, società cooperative a responsabilità limitata o per azioni e con almeno due bilanci depositati alla data di presentazione della Domanda di partecipazione;
- b. avere una o più Sedi operative, oggetto dell'intervento, in Lombardia (rilevabile nella visura camerale) al momento della concessione della Garanzia e, ai sensi dell'art. 1, Comma 101, della L. 30/12/2023, n. 213, avere adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213¹;
- c. essere in possesso al momento di presentazione della Domanda di partecipazione di un rating valido rilasciato da una Agenzia ECAI, almeno pari a BB sulla scala Standard & Poor's (o

¹ Il comma 101 della L. 213/2023 prevede che “Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.”

equivalente) o in alternativa, in assenza di rating, non aver realizzato perdite d'esercizio in più di uno degli ultimi due esercizi e, sulla base dell'ultimo Bilancio approvato rispettare i seguenti indicatori:

- Fatturato: minimo euro 5 milioni
- PFN/EBITDA: < 5,0x
- PFN/PN: < 3x
- EBITDA/Fatturato: > 4 %.

In ogni caso le Imprese Potenzialmente Emittenti dovranno essere in possesso del rating valido rilasciato da una Agenzia ECAI, almeno pari a BB sulla scala Standard & Poor's (o equivalente) secondo la tempistica indicata dall'Arranger e comunque prima della concessione della Garanzia. Le Imprese Potenzialmente Emittenti, che non hanno un rating, possono contattare l'Arranger all'indirizzo mail basketbond@finint.com

3. L'Impresa è responsabile della realizzazione degli investimenti dettagliati nella Domanda di partecipazione.

4. Sono esclusi dall'agevolazione i soggetti che:

- a) siano attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7.1.c. del Regolamento (UE) n. 1058/2021;
- b) rientrino, a livello di codice primario, nelle sezioni A (Agricoltura, Silvicultura e Pesca), L (Attività immobiliari) e K (Attività finanziarie ed assicurative) della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007 ovvero sezioni A (Agricoltura, Silvicultura e Pesca), M (Attività immobiliari) e L (Attività finanziarie ed assicurative) della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025;
- c) rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 dei Regolamenti GBER ovvero del Regolamento de minimis, a seconda del regime di aiuto applicato;
- d) siano in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 4 par. 6) lettera a) del Regolamento de minimis, in caso di applicazione del regime de minimis;
- e) si trovino in difficoltà ai sensi dell'art. 2 comma 18 del Regolamento GBER, in caso di applicazione del Regolamento medesimo;
- f) siano destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n.1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 in caso di applicazione del Regolamento GBER;
- g) non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);
- h) non siano in regola con la normativa antimafia vigente².

² Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

5. Ogni Impresa Potenzialmente Emittenti può presentare una sola Domanda di partecipazione fatti salvi i casi in cui vi sia stato ritiro o rinuncia formale alla Domanda di partecipazione.

Il requisito della dimensione di impresa di cui al comma 1 del presente articolo deve essere mantenuto sino alla data di concessione della componente di Agevolazione legata al contributo.

Sono escluse le Imprese Potenzialmente Emittenti che non rispettano il requisito della Sede operativa sul territorio regionale al momento di concessione della Garanzia.

A.4 Soggetto gestore

1. Finlombarda S.p.A svolge per conto di Regione Lombardia la funzione di Soggetto Gestore della misura, sulla base di uno specifico Accordo di finanziamento sottoscritto con la Direzione Generale di riferimento in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027.

A.5 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria della misura è pari a euro 46.550.000,00 (quarantaseimilionicinquecentocinquantamila/00 €) comprensiva degli oneri di gestione, in base a quanto previsto dalla D.G.R. 13 novembre 2023, n. XII/1320, come modificata dalla D.G.R. 17 febbraio 2025, n. XII/3929, dalla D.G.R. 4 maggio 2026, n. XII/6116 e dalla D.G.R. 6 luglio 2026, n. XII/6440, così suddivisi:

- Azione 1.3.4 “Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese”: euro 17.000.000,00 (diciassettemilioni/00 €), comprensivi dei costi di gestione, destinati alla Garanzia e alla copertura dei costi di strutturazione dei Minibond.
- Azione 2.6.1 “Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile”: euro 29.550.000,00 (ventinovemilionicinquecentocinquantamila/00 €), comprensivi dei costi di gestione, destinati alla Garanzia e alla copertura dei costi di strutturazione dei Minibond.

2. La dotazione potrà essere aumentata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

3. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria della quota di Garanzia per ciascun Portafoglio, sarà consentita la presentazione di ulteriori Domande di partecipazione sino al raggiungimento della percentuale del 100% dell'importo della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Tali Domande di partecipazione saranno collocate in lista di attesa e potranno accedere alla fase istruttoria solo qualora si rendessero disponibili, in esito alle istruttorie completate, le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria. Esaurita anche la percentuale aggiuntiva del 100%, verrà preclusa la presentazione di nuove Domande di partecipazione e Regione Lombardia provvederà con specifico provvedimento alla sospensione dello sportello, pubblicando apposito Avviso.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione

B.1.a Fonte di finanziamento

1. Il presente Avviso è finanziato con risorse degli Assi I e II del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, a valere su:

- a) Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) per il 40%;
- b) Risorse statali per il 42%;
- c) Risorse regionali per il 18%.

B.1.b Entità e forma dell'A agevolazione

1. L'agevolazione regionale si compone di una Garanzia a copertura di ciascun Portafoglio di Minibond e di un Contributo a rimborso dei costi sostenuti per la strutturazione ed emissione dei Minibond, entrambi a valere sul Fondo Basket Bond Lombardia.

Caratteristiche dei Minibond

2. Al fine di finanziare i Progetti, subordinatamente all'accantonamento da parte del Soggetto Gestore delle somme sottostanti la Garanzia, l'Impresa Emittente emetterà i Minibond.

3. Di seguito le caratteristiche di ciascun Minibond:

- valore minimo di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00 €) e valore massimo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00 €);
- durata nominale massima non superiore a 7 anni comprensivi di eventuale preammortamento non superiore a 2 anni;
- emissioni senior unsecured; assenza di ulteriori garanzie reali, assicurative o personali, ad eccezione di eventuali garanzie personali da parte di soci persone giuridiche (diretti o indiretti) e/o collegate e/o controllate (dirette e/o indirette e, in ogni caso, previa opportuna informativa al Soggetto Gestore da parte dell'Arranger, sulla base delle motivazioni fornite dagli Investitori;
- rimborso di tipo amortizing;
- tasso di interesse, fisso o variabile, determinato in base al merito di credito dell'Impresa Emittente e a condizioni di mercato, considerato l'impatto della Garanzia;
- prezzo di emissione alla pari.

4. Saranno costruiti due distinti portafogli di Minibond (di seguito "**Portafoglio 1**", "**Portafoglio 2**" e, congiuntamente "**Portafogli**"), che saranno oggetto di un'operazione di cartolarizzazione da parte della SPV:

- Portafoglio 1: costituito da Minibond emessi per finanziare gli interventi coerenti con l'Azione 1.3.4. (Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese), con un valore inizialmente stimato pari a 57.460.000 euro;
- Portafoglio 2: costituito da Minibond emessi per finanziare gli interventi coerenti con l'Azione 2.6.1. (Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile) con un valore inizialmente stimato pari a 99.879.000 euro.

I valori inizialmente stimati dei Portafogli potranno essere ridefiniti, nel limite massimo di euro 180.000.000, anche in relazione alla quota della dotazione iniziale dell'iniziativa riservata a copertura dei costi di gestione e ai Contributi effettivamente concessi.

Caratteristiche della Garanzia

5. Ciascun Portafoglio sarà assistito dalla Garanzia. In particolare, il Portafoglio 1 sarà assistito da una Garanzia a valere su risorse dell'Azione 1.3.4., mentre il Portafoglio 2 sarà assistito da una Garanzia a valere su risorse dell'Azione 2.6.1.

6. La Garanzia è una garanzia diretta e a prima richiesta, copre il 100% dei mancati pagamenti di capitale e interessi (anche moratori) contabilizzati dalla SPV su ciascun Minibond, entro il limite massimo del 25% dell'ammontare di ciascun Portafoglio.

7. Il Soggetto Gestore aprirà due distinti conti correnti, uno per ciascun Portafoglio, su cui accantonerà le risorse del Fondo Basket Bond Lombardia sottostanti la Garanzia. In corrispondenza di ogni Slot, il Soggetto Gestore accantonerà le somme sottostanti la Garanzia entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione del provvedimento di concessione della Garanzia stessa, utilizzando risorse del Fondo Basket Bond Lombardia

8. L'ammontare delle somme accantonate tempo per tempo e per ciascun Portafoglio è in funzione dell'ammontare dei Minibond emessi dalle Imprese Emittenti in relazione ad ogni singolo Slot attivato, ed è pari al 25% del valore dell'emissione di ogni singolo Slot, e nel limite inizialmente stimato di euro 14.365.000,00 (quattordicimilionitrecentosessantacinquemila/00 €) per il Portafoglio 1 e euro 12.675.000,00 (dodicimilioniseicentosestantacinquemila/00 €) per il Portafoglio 2. Tali valori potranno essere incrementati con provvedimento del Responsabile del Procedimento, sulla base dell'andamento della quota di contributo dell'Agevolazione, nonché degli effettivi costi di gestione.

Caratteristiche del Contributo

9. I costi coperti dal Contributo comprendono:

- spese per la certificazione dell'ultimo bilancio e del primo rating (ammissibile da AAA fino a BB o, qualora già ottenuto, dell'ultimo monitoraggio), propedeutici all'Emissione del Minibond;
- compenso dell'Arranger che include: costi di strutturazione ed eventuale collocamento delle Note; costo del legale dell'Arranger; costo del legale degli Investitori; costo Monte Titoli per il censimento dello SPV e il censimento delle Note; costo una tantum relativo ai servizi pluriennali prestati dagli agenti dello SPV (a mero titolo esemplificativo: servicer, rappresentante dei portatori dei titoli, computation agent, cash manager, corporate servicer, paying agent, account bank, custodian bank, monitoring agent).

10. Non sono ammissibili al Contributo i costi ricorrenti e l'eventuale componente onerosa della commissione di Garanzia (quest'ultima da corrispondere direttamente al Soggetto Gestore).

11. In particolare, i Contributi erogati alle Imprese Emittenti che emetteranno Minibond che saranno inseriti nel Portafoglio 1 saranno concessi a valere sulle risorse dell'Azione 1.3.4 entro il limite di euro 2.125.000,00 (duemilionicentoventicinquemila/00 €), mentre i Contributi erogati alle Imprese Emittenti che emetteranno Minibond che saranno inseriti nel Portafoglio 2 saranno concessi a valere sulle risorse dell'Azione 2.6.1, entro il limite di euro 1.875.000,00 (unmilioneottocentosestantacinquemila/00 €).

B.1.c Regime di aiuto

1. La componente di Agevolazione legata alla Garanzia di cui al presente Avviso, salvo i casi che non rilevano ai fini della disciplina aiuti, è concessa in alternativa a scelta delle Imprese Potenzialmente Emittenti per ciascuna categoria di intervento:

- nel rispetto del Regolamento de minimis relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese;

- nel rispetto del Regolamento GBER che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, Aiuto SA.110070, come modificato dall'aiuto SA.124190 relativamente a:
 - articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) par. 2 lett. a), par. 3 e par. 6. L'intensità di aiuto massima, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione lordo), sarà pari al 20% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 10% delle spese ammissibili per le medie imprese;
 - articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) L'intensità di aiuto massima, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione lordo), sarà pari al 50% delle spese ammissibili per le PMI;
 - articolo 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) par. 1, par. 2 lett. b), c) e d), par. 3 esclusa lett. c), par. 4, par. 5 lett. b), c) e d), par. 6 lett. a) e par. 7. L'intensità di aiuto massima, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione lordo), sarà pari alle percentuali stabilite dal Regolamento;
 - articolo 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione) escluso par. 2. L'intensità di aiuto massima, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione lordo), sarà pari al 50% delle spese ammissibili per le PMI.

2. Di seguito la tabella con le intensità massime (Garanzia) per ciascuna categoria di intervento:

Categoria di intervento	Regime di aiuto		Piccole Imprese (escluse micro)	Medie Imprese
Investimenti in sviluppo aziendale	Aiuti agli investimenti (Articolo 17 GBER lett. a)		20%	10%
Innovazione di processo e dell'organizzazione	Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione (Articolo 29 GBER)		50%	50%
Tutte le categorie di intervento/ Innovazione di prodotto	Aiuti “De Minimis”		300.000 euro	300.000 euro
Attività di consulenza	Aiuti servizi di consulenza (Articolo 18 GBER)		50%	50%
Ricerca industriale o sviluppo sperimentale o studi di fattibilità	Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (Articolo 25 GBER par. 1, par. 2 lett. b), c) e d)	ricerca industriale	70%	60%
		sviluppo sperimentale	45%	35%
		Studi di fattibilità	70%	60%

3. L'ESL (Equivalente Sovvenzione lordo) della Garanzia è calcolato dal Soggetto Gestore in base ai premi esenti di cui alla sezione 3.3 della Comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) e in analogia con le disposizioni per garanzie limitate di portafoglio di cui all'Allegato III del Reg. (UE) 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.

1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari.

4. In alternativa potranno essere applicati ulteriori regimi di aiuto conseguenti a eventuali notifiche regionali o nazionali e relative Decisioni da parte della Commissione Europea. Si demanda a successivo provvedimento del Responsabile del procedimento il conseguente inquadramento.

5. L'aiuto è interamente trasferito all'Impresa Emittente e ciò si riflette nei minori costi di strutturazione ed emissione. Tale condizione è verificata quando le cedole delle emissioni del Basket Bond Lombardia sono minori di almeno il 25% del valore percentuale del premio esente annuo di cui alla sezione 3.3 della Comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), rispetto alle medesime emissioni senza garanzia, trattandosi di una garanzia di portafoglio con un CAP del 25%. Inoltre, non si configura aiuto all'Arranger, che viene selezionato con procedura pubblica. Non si configura aiuto al soggetto gestore dello strumento, Finlombarda, società in house della Regione, che sarà remunerata in base all'attività svolta, nel rispetto dei massimali fissati all'articolo 68, comma 4, del regolamento (UE) 1060/2021.

6. La componente di Agevolazione legata alla Garanzia (ESL) potrà essere pagata, in tutto o in parte, dall'Impresa Emittente al Fondo Basket Bond Lombardia presso il Soggetto Gestore anche in relazione alla disponibilità del plafond de minimis dell'Impresa Emittente medesima, costituendo un incremento della relativa dotazione previa apposita Deliberazione della Giunta Regionale. La componente di Agevolazione legata alla Garanzia (ESL) dovrà essere pagata al Fondo Basket Bond Lombardia da parte dell'Impresa Emittente in un'unica soluzione contestualmente all'emissione dei Minibond per il tramite di una delegazione di pagamento alla SPV.

7. Qualora la componente di Agevolazione legata alla Garanzia (ESL) sia pagata interamente dall'Impresa Emittente al Fondo Basket Bond Lombardia presso il Soggetto Gestore, la Garanzia calcolato in base ai premi esenti di cui alla sezione 3.3 della Comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) non rileva ai fini della normativa aiuti di stato.

8. L'agevolazione relativa al **Contributo** sarà concessa in alternativa a scelta dell'Impresa Potenzialmente Emittente:

- nel rispetto del Regolamento de minimis relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese; l'intensità di aiuto massima è fino al 100% delle spese ammissibili per le PMI;
- nel rispetto del Regolamento GBER che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, Aiuto SA.110070, relativamente all'articolo 18 (aiuti alle PMI per servizi di consulenza); l'intensità di aiuto massima sarà pari al 50% delle spese ammissibili per le PMI.

Di seguito la tabella con le intensità massime del Contributo:

	Piccole Imprese (escluse micro)	Medie Imprese
Aiuti "De Minimis"	300.000 euro	300.000 euro
Aiuti servizi di consulenza (Articolo 18 GBER)	50%	50%

9. Ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, ovvero il superamento dell'entità massima dell'agevolazione di cui all'art. 18 del Regolamento GBER, all'Impresa Potenzialmente Emittente sarà proposta la riduzione del

contributo a copertura delle spese di emissione del minibond sino a concorrere alla percentuale dell'intensità di aiuto massima concedibile nel regime di aiuti.

10. Qualora in fase di concessione della Garanzia ovvero del Contributo, si verificasse il mancato possesso di uno dei requisiti previsti dal regime di aiuto scelto in adesione dalle Imprese Potenzialmente Emittenti, ovvero il superamento del massimale previsto dal regime prescelto, il Responsabile del procedimento, previa richiesta dell'impresa, potrà inquadrare il Progetto in uno degli altri regimi previsti, a seguito della verifica della presenza dei necessari requisiti ivi previsti.

11. L'agevolazione, in entrambe le sue componenti, è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis; è consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali).

12. Qualora il cumulo sulla medesima spesa si verifichi con agevolazioni finanziate o co-finanziate con risorse comunitarie occorre garantire il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 63 paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.. Nel caso specifico di cumulo con agevolazioni finanziate o cofinanziate con risorse del PNRR di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241, l'applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 9 e 24 del predetto Regolamento e della circolare del Dipartimento RGS n. 13 del 28/03/2024, comporta in ogni caso il divieto di doppio finanziamento con tutte le agevolazioni PNRR.

13. Nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i. per gli aiuti de minimis:

- a. la concessione dell'Agevolazione non è rivolta a soggetti appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
- b. le Imprese Potenzialmente Emittenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che:
 - i. attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - ii. informi per le PMI sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- c. le Agevolazioni non sono concesse a soggetti che siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori ai sensi dell'art. 4 paragrafo 6 del predetto Regolamento.

14. L'Agevolazione di cui al presente Avviso è concessa nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto Ministeriale n. 115/2017.

B.2 Progetti finanziabili

B.2.a Caratteristiche dei Progetti

1. La provvista ottenuta mediante emissione dei Minibond deve essere destinata dalle Imprese Emittenti alla realizzazione dei Progetti.

2. Ciascun Progetto è descritto in una relazione che ne evidenzia le finalità, gli investimenti previsti e, per l'azione 1.3.4 gli impatti sulla Filiera/settore/catena di approvvigionamento, avendo cura di dettagliare per tutti gli ambiti di intervento le caratteristiche di sostenibilità ambientale del progetto.

3. Il Progetto potrà interessare una sola delle seguenti azioni, declinate negli ambiti di intervento indicati, anche interconnessi tra di loro:

- a. Azione 1.3.4 “Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese” declinabile nei seguenti ambiti:
- interventi per la **transizione digitale, l'innovazione e/o l'autonomia produttiva**;
 - investimenti produttivi finalizzati al **rafforzamento competitivo delle imprese**, la crescita dimensionale delle imprese e per migliorarne la competitività della Filiera/settore/catena di approvvigionamento di riferimento.

Gli interventi attivati sull'ambito di cui alla precedente lettera a. potranno riguardare le seguenti categorie di intervento:

- i. investimenti in sviluppo aziendale;
 - ii. innovazione di processo e dell'organizzazione;
 - iii. innovazione di prodotto;
 - iv. attività di consulenza;
- b. Azione 2.6.1 “Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile”, declinabile nei seguenti ambiti:
- Interventi per sostenere gli investimenti per una graduale **transizione verso un'economia circolare** efficiente sotto il profilo delle risorse e dell'utilizzo dei materiali per rispondere alle elevate sfide in termini di sostenibilità ambientale ed economica dei settori;
 - Interventi per la **riduzione della pericolosità e quantità di rifiuti anche attraverso il recupero di materiali**;
 - Interventi per favorire investimenti sostenibili e **l'efficienza nell'uso delle risorse naturali** (es. efficientamento nell'utilizzo dell'energia, dell'acqua e del calore impiegati nell'attività di impresa).

Gli interventi attivati sull'ambito di cui alla precedente lettera b. potranno riguardare le seguenti categorie di intervento:

- i. investimenti in sviluppo aziendale;
- ii. innovazione di processo e dell'organizzazione;
- iii. innovazione di prodotto;
- iv. attività di consulenza;
- v. ricerca industriale o sviluppo sperimentale o studi di fattibilità.

4. Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso le sedi operative dell'Impresa Emittente ubicate in Lombardia. Le Sedi operative dichiarate in fase di presentazione della Domanda di partecipazione, potranno essere variate, successivamente alla concessione della Garanzia, con le modalità e nei termini di cui al successivo art. D.3.

5. In ogni caso i Progetti e, in particolare, gli interventi materiali, devono rispettare il principio DNSH (Do No Significant Harm) tenendo conto per il Plafond 1 e 2 degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027 (per il Plafond 1 analogamente a quanto previsto all'azione 1.3.3) come indicato al successivo art. B.3 comma 6. Ai soli fini del monitoraggio della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle imprese emittenti viene richiesto per ogni impresa emittente, su entrambi i portafogli, di allegare il report gratuito di sostenibilità in fase di adesione (open es card) e di prima rendicontazione

(open es card con validazione), prodotto dalla piattaforma OPEN ES di cui alla D.G.R. n. XII/6888 del 17 luglio 2023 (<https://www.openes.io/it>). La validazione è un processo che richiede la verifica delle informazioni inserite e, pertanto, si suggerisce di richiedere almeno sessanta giorni prima della data in cui si intende presentare la rendicontazione.

6. Non sono ammissibili Progetti riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili³, eccetto:
 - i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'art. 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'art. 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;

³ In merito all'applicazione di questa lettera dell'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1058/21, si specifica quanto segue:

i il divieto di finanziare con le risorse FESR “gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili” è da intendersi come riferito ai singoli investimenti che sono realizzati nell'ambito di un Progetto, indipendentemente dalla finalità del Progetto stesso; a non essere considerato ammissibile è il singolo investimento (pertanto la spesa) e non l'intero Progetto;

ii in caso di investimenti che ricadono solo parzialmente nel divieto, è possibile ammettere la quota parte di spesa che non vi ricade, senza compromettere l'ammissibilità dell'intera spesa interessata, e tantomeno dell'intero Progetto;

iii oltre alle eccezioni specificatamente richiamate nei vari punti dell'articolo 7, un'eccezione è possibile nel caso in cui il Soggetto beneficiario possa dimostrare (con adeguato supporto tecnico, da tenere agli atti) che per raggiungere la finalità del Progetto non esistono sul mercato tecnologie che soddisfino le condizioni previste dal divieto; in questi casi non è ritenuta motivazione adeguata il fatto che le tecnologie ammissibili siano troppo costose.

- investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
- ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
- iii. gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

7. In ogni caso, non sono ammissibili Progetti destinati alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia.

8. Sono ammissibili all'Agevolazione di cui al presente Avviso, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato richiamata al precedente art. B.1.c, i Progetti che siano realizzati presso una o più Sedi operative oggetto del Progetto ubicate in Lombardia.

B.2.b Durata dei Progetti

1. I Progetti ammessi ad Agevolazione devono essere realizzati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di Emissione del Minibond e rendicontati secondo le modalità di cui al successivo art. C.4.d, pena la decadenza della componente di Agevolazione legata alla Garanzia concessa, secondo le modalità definite all'art. D.2.b.

2. È fatta salva la possibilità di richiedere proroghe per la realizzazione dei Progetti fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi aggiuntivi complessivi, che sono autorizzate dal Responsabile del Procedimento, a fronte di motivate richieste delle Imprese Emittenti nei termini ed alle condizioni indicati al successivo art. D.3, fermo restando che il termine ultimo per rendicontazione delle spese è fissato al 31 dicembre 2030.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Spese relative al Progetto

1. Le spese, sostenute dall'Impresa Emittente saranno ammissibili, al netto di IVA, se sostenute successivamente alla presentazione della Domanda di partecipazione, se funzionali e collegate al Progetto e potranno riguardare le categorie di intervento di cui al precedente articolo B.2.a:

- i. investimenti in sviluppo aziendale (per le azioni 1.3.4 e 2.6.1);
- ii. innovazione di processo e dell'organizzazione (per le azioni 1.3.4 e 2.6.1);
- iii. innovazione di prodotto (per le azioni 1.3.4 e 2.6.1);
- iv. attività di consulenza (per le azioni 1.3.4 e 2.6.1);
- v. ricerca industriale o sviluppo sperimentale o studi di fattibilità **(solo per l'azione 2.6.1)**

2. Le spese ammissibili per categorie di intervento sono le seguenti:

- i. Investimenti in sviluppo aziendale (art. 17.2.a GBER / De Minimis):
 - a. acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, hardware, anche finalizzati alla cattura, stoccaggio e riutilizzo della CO₂;

- b. acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione. L'operazione avviene a condizioni di mercato. In linea di principio, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da parte di terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; il semplice acquisto di azioni di un'impresa non viene considerato come investimento ammissibile;
- c. acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia rinnovabile e sistemi di accumulo qualora funzionali all'ampliamento della capacità produttiva e/o alla diversificazione della produzione e/o per un cambiamento sostanziale del processo di produzione, solo in combinazione con la precedente voce di spesa a) o b);
- d. acquisto di software e licenze d'uso software; costi per servizi software di tipo *cloud* e *saas* per un periodo non superiore ai 12 mesi di servizio, ammissibili solo se la categoria di intervento i. è inquadrata in regime de minimis;
- e. acquisizione di marchi e licenze di produzione, le licenze di produzione dovranno essere destinate all'utilizzo da parte dell'acquirente e non potranno essere oggetto di cessione e/o comodato d'uso a terzi;
- f. opere murarie e di impiantistica, che non siano qualificabili come "ristrutturazioni importanti"⁴, se direttamente correlate e funzionali all'installazione dei beni di cui alle voci i.a) e i.c) nel limite del 20% di tali voci di spesa;
- g. spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui ai punti da a) a f); per le spese generali si farà ricorso alle opzioni semplificate dei costi di cui all'art. 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- h. fabbisogno di capitale circolante nel limite massimo del 40% delle voci da a) a f), (ammissibile solo nell'ambito di applicazione del Regime de minimis). In quanto componente del costo complessivo del progetto, esso deve essere indicato sia in fase di presentazione della domanda sia in fase di rendicontazione, come voce specifica del quadro economico, concorrendo alla determinazione delle "spese inerenti al Progetto". In ragione della sua natura di fabbisogno finanziario generale, non direttamente ricollegabile a singoli beni o servizi individuabili in fattura, il capitale circolante non richiede la produzione di giustificativi di spesa analitici analoghi a quelli previsti per le voci materiali e immateriali dettagliate nell'Allegato D.13.b. È tuttavia necessario che l'importo dichiarato, rientri nei limiti percentuali previsti.

Si precisa che la nozione di "attrezzature" di cui al punto 2.i lettera a. deve essere interpretata in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 651/2014 (GBER), quale attivo materiale strumentale durevole destinato all'esercizio dell'attività d'impresa, funzionale all'ampliamento della capacità aziendale, alla diversificazione della produzione o a un cambiamento sostanziale del processo organizzativo o distributivo.

Nel caso di imprese operanti nei settori HO.RE.CA. e retail, possono essere considerati ammissibili gli arredi che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:

- costituiscono beni strumentali durevoli iscritti tra gli attivi materiali dell'impresa;

⁴ Coerentemente con quanto previsto dagli "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027 DPCoe - MASE – JASPERS" del 6 ottobre 2023, pubblicati dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è da considerarsi "ristrutturazione importante" quella che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come "ristrutturazione importante" un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio. I progetti integrati che prevedano sia interventi di efficientamento energetico sia altri interventi strutturali/funzionali, rientrano nella fattispecie "ristrutturazione importante" qualora il progetto interessi almeno il 25% della volumetria complessiva dell'edificio.

- sono funzionali allo svolgimento operativo dell'attività (es. somministrazione, preparazione, esposizione, stoccaggio, vendita);
- risultano necessari all'attivazione o all'ampliamento della capacità operativa o distributiva;
- sono integrati o funzionalmente collegati ai processi aziendali (es. gestione digitale dello stock, sistemi POS, CRM, tracciabilità, gestione comande, sistemi di pagamento).

Restano esclusi:

- elementi decorativi o ornamentali;
- componenti di interior design non funzionali al ciclo operativo;
- arredi di mero carattere estetico o rappresentativo;
- elementi destinati esclusivamente a migliorare l'immagine o l'ambiente, senza incidenza sulla capacità operativa.

ii. Innovazione di processo e di organizzazione (art. 29 GBER / De Minimis):

- a) spese di personale direttamente impegnato nelle attività di innovazione dei processi e di organizzazione nel limite del 50% delle spese ammissibili sostenute per attività di innovazione di processo e di organizzazione, rendicontabili mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi – conformemente a quanto previsto all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. – di cui alla D.G.R. n. 4664/2015 e s.m.i.;
- b) costi relativi agli ammortamenti di strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività di innovazione di processo e organizzazione funzionali e correlate al progetto, in base ai costi di ammortamento calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota delle strumentazioni ed attrezzature utilizzate quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata delle attività di innovazione di processo e organizzazione); nel caso di beni acquisiti in leasing finanziario (ammissibile esclusivamente per le spese di Innovazione di prodotto e di Ricerca industriale e sviluppo sperimentale), sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per il Progetto con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese;
- c) i costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato utilizzati esclusivamente per le attività del progetto;
- d) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui ai punti da a) a c); per le spese generali si farà ricorso alle opzioni semplificate dei costi di cui all'art. 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

iii. Innovazione di prodotto (solo De Minimis):

- a) spese di personale direttamente impegnato nelle attività di innovazione di prodotto nel limite del 50% delle spese ammissibili sostenute per attività di innovazione di prodotto, rendicontabili mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi – conformemente a quanto previsto all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. – di cui alla D.G.R. n. 4664/2015 e s.m.i.;
- b) costi relativi agli ammortamenti di strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività di innovazione di prodotto funzionali e correlate al progetto, in base ai costi di ammortamento calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota delle strumentazioni ed attrezzature utilizzate quando il

loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata delle attività di innovazione di prodotto); nel caso di beni acquisiti in leasing finanziario, sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per il Progetto con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese;

- c) i costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato utilizzati esclusivamente per le attività del Progetto;
- d) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui ai punti da a) a c); per le spese generali si farà ricorso alle opzioni semplificate dei costi di cui all'art. 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

iv. Attività di consulenza (art. 18 GBER / De Minimis):

- a) costi di consulenza per lo sviluppo e il consolidamento dell'impresa anche per le certificazioni di qualità;
- b) costi di consulenza per la sostenibilità ambientale delle imprese;
- c) spese di certificazione energetica e ambientale.

v. Ricerca industriale e sviluppo sperimentale (art. 25 GBER / De Minimis) **solo per l'azione 2.6.1:**

- a) costi relativi agli ammortamenti di strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale funzionali e correlate al progetto, in base ai costi di ammortamento calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota delle strumentazioni ed attrezzature utilizzate quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata delle attività di Ricerca industriale e sviluppo sperimentale); nel caso di beni acquisiti in leasing finanziario, sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per le attività di Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese;
- b) i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per le attività di sviluppo sperimentale funzionali al Progetto;
- c) altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto di sviluppo sperimentale;
- d) spese di personale direttamente impegnato nelle attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nel limite del 50% delle spese ammissibili complessive sostenute per le attività di Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale, rendicontabili mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi – conformemente a quanto previsto all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dall'articolo 7 del Regolamento GBER – approvate con D.G.R. 23 ottobre 2023 n. 1162 che ha aggiornato i costi unitari di cui alla D.G.R. n° X/4664 del 23/12/2015 e s.m.i., in funzione delle rispettive ore effettivamente lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard orario (pari a 36,42 euro). Le spese di personale rendicontabili devono essere relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché impiegati per la realizzazione delle attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale; per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo di 12 mesi e non necessariamente come un anno

solare) nel rispetto del numero massimo di ore mensili effettivamente lavorate da ciascun addetto che viene rendicontato nel team di lavoro; non saranno ammesse spese di personale per attività di management, di segreteria e di diffusione dei risultati del progetto. Nel monte delle 1.720 ore devono essere considerate anche insieme a qualsiasi altro progetto rendicontato con gli stessi costi standard riferiti al medesimo addetto sul medesimo periodo.

- e) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui ai punti da a) a d); per le spese generali si farà ricorso alle opzioni semplificate dei costi di cui all'art. 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

3. Valgono, inoltre, i seguenti criteri:

- a) le spese di cui al precedente comma 2 sono ammissibili al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo (ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dalle Imprese Emittenti e non siano in alcun modo recuperabili dalle stesse, tenendo conto della disciplina fiscale cui le Imprese Emittenti sono assoggettate);
- b) le spese, per essere ammissibili, devono essere Spese Effettivamente Sostenute (come definite al successivo art. D.11) a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda di partecipazione ed entro i termini stabiliti al precedente articolo B.2.b);
- c) a seconda della natura, le spese, per essere ammissibili, devono essere riconducibili alla/e Sede/i operativa/e in Lombardia;
- d) i Progetti devono essere avviati dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda di partecipazione, intendendo per "avvio dei lavori", ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2.23 del GBER, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature ove previsto o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- e) le spese, per essere ammissibili, devono essere effettivamente sostenute (fatturate e interamente quietanzate) a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda di partecipazione ed entro il termine di 24 mesi dalla data di Emissione del Minibond come previsto all'art. B.2.b.; non saranno ammessi pagamenti di acconti effettuati prima del giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda di partecipazione, fatto salvo gli acconti per i lavori preparatori che non costituiscono avvio lavori; in caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
- f) le spese di cui alle lettere i.a), i.c) del presente articolo possono includere le spese per il montaggio, trasporto e manodopera, strettamente funzionali, correlate all'installazione dei beni oggetto di investimento, se inserite nella stessa fattura di acquisto dei beni cui si riferiscono;
- g) le spese di cui alle lettere i.a), i.c), ii.b), iii.b) del presente articolo, per essere ammissibili, devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo ed essere strettamente funzionali alla realizzazione del Progetto.

4. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- a) le spese per affitti di terreni, fabbricati e immobili;

- b) le spese sostenute mediante operazioni di leasing diversi dal leasing finanziario (ammissibile esclusivamente per le spese di Innovazione di prodotto e di Ricerca industriale e sviluppo sperimentale) e/o noleggio;
- c) le spese per l'acquisto di beni usati;
- d) le spese effettuate e/o fatturate all'Impresa Emittente, da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza o ancora altri elementi di collegamento tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità o parentela entro il grado stabilito dall'art. 77 del Codice Civile) o le spese che siano effettuate e/o fatturate all'Impresa Emittente da soci (persone fisiche o giuridiche) e/o amministratori e/o personale dipendente dell'Impresa Emittente stessa. In sede di rendicontazione delle spese dell'Impresa Emittente presenterà una dichiarazione in tal senso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di controlli di cui all'articolo D.4;
- e) le spese di personale interno ad eccezione di quanto previsto per le attività di cui alle lettere ii.a), iii.a), v.d) del presente articolo; sono in ogni caso esclusi i costi del personale interno relativi a contratti di tirocinio e stage;
- f) le spese in auto-fatturazione e lavori in economia;
- g) le spese relative ad atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
- h) le spese di trasporto e montaggio correlate all'installazione dei beni oggetto di investimento di cui alle lettere i.a), i.c) del presente articolo non inserite nella fattura di acquisto delle voci di spesa;
- i) le spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati nonché le spese per manutenzione ordinaria di strumenti ed attrezzature e servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento;
- j) ulteriori spese non espressamente indicate nell'elenco delle spese ammissibili.

5. Non sono ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 1.000,00 (mille/00), siano esse fatture di acconto e/o di saldo.

6. Le spese rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH sono relative all'acquisizione dei macchinari di cui alle lettere i.a), i.c) del comma 2 del presente articolo e, solo nel caso di ammortamento di macchinari appartenenti alla categoria delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) di nuova acquisizione, le spese di cui alle lettere ii.b), iii.b) e v.a) del comma 2 del presente articolo. Tali spese sono da ritenersi conformi al DNSH secondo quanto indicato di seguito:

A. solo qualora sia prevista la dismissione di un macchinario che viene sostituito da uno acquistato nell'ambito del Progetto, in ottica di economia circolare:

- i. i macchinari dismessi sono indirizzati al riuso mediante donazione/cessione a terzi risultante da dichiarazione dell'impresa Emittente;
- ii. i macchinari dismessi NON appartengono alla categoria delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) ai sensi del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i. e sono indirizzati a recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato documentato da almeno una delle seguenti condizioni:

- a) presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) previsto dall'articolo 193 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;
 - b) iscrizione del soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs. 152/2006;
- iii. i macchinari dismessi appartengono alla categoria delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) ai sensi del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i. e sono indirizzati a recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato documentato dalla presenza del documento di trasporto (DDT) ai sensi dell'art. 14-bis, comma 8 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131 (convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166);
- B. nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., iscrizione del produttore (ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it>).

Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione al presente Avviso e in sede di rendicontazione. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli ex post di cui all'articolo D.4 del presente Avviso.

7. Ulteriori specifiche sulle spese ammissibili e le relative modalità di rendicontazione sono riportate nell'Allegato D.13.b al presente Avviso.

Spese relative al Contributo

8. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa, effettivamente sostenute dall'Impresa Emittente per l'emissione del Minibond a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda di partecipazione, nel rispetto della regolamentazione comunitaria sugli aiuti di stato richiamata al precedente articolo B.1.c:

- a) spese per la certificazione dell'ultimo bilancio e del primo rating (ammissibile da AAA fino a BB) o, qualora già ottenuto, dell'ultimo monitoraggio, propedeutici all'Emissione del Minibond;
- b) compenso dell'Arranger che include: costi di strutturazione ed eventuale collocamento delle Note; costo del legale dell'Arranger; costo del legale degli Investitori; costo Monte Titoli per il censimento dello SPV e il censimento delle Note; costo una tantum relativo ai servizi pluriennali prestati dagli agenti dello SPV (a mero titolo esemplificativo: servicer, rappresentante dei portatori dei titoli, computation agent, cash manager, corporate servicer, paying agent, account bank, custodian bank, monitoring agent).

Non sono ammissibili al Contributo i costi ricorrenti e l'eventuale componente onerosa della commissione di Garanzia (quest'ultima da corrispondere direttamente al Soggetto Gestore).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle Domande di partecipazione

1. Le Imprese Potenzialmente Emittenti, aventi le caratteristiche di cui all'art. A.3, possono presentare la Domanda di partecipazione, esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore **10:30 del 15 aprile 2025** fino alle ore **10:30 del 31 dicembre 2027**, secondo le modalità di seguito descritte.

2. L'accesso a Bandi e Servizi per la presentazione della Domanda di partecipazione può essere effettuato dalle Imprese Potenzialmente Emittenti:

a) se aventi codice fiscale italiano tramite:

i. identità digitale SPID;

ii. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo.

b) se non avente codice fiscale italiano, tramite credenziali di accesso appositamente rilasciate.

3. La persona incaricata alla compilazione della Domanda di Partecipazione in nome e per conto dell'Impresa Potenzialmente Emittente deve:

a) se non in possesso di un codice fiscale italiano: registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi e Servizi;

b) in tutti gli altri casi:

i. compilare le informazioni anagrafiche dell'Impresa Potenzialmente Emittente;

ii. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo dell'Impresa Potenzialmente Emittente, che rechi le cariche associative.

4. Segue una fase di validazione delle informazioni di registrazione e profilazione, che può richiedere fino a 16 ore lavorative, durante la quale non è possibile operare sulla piattaforma.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno di Bandi e Servizi è a esclusiva cura e responsabilità dell'Impresa Potenzialmente Emittente.

5. L'Impresa Potenzialmente Emittente provvede ad allegare la seguente documentazione:

a) Domanda di partecipazione, completa anche delle dichiarazioni di cui all'articolo B.1.c, che dovrà essere scaricata da Bandi e Servizi e ri-allegata sulla piattaforma previa sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell'Impresa Potenzialmente Emittente con firma digitale o elettronica; qualora la Domanda di partecipazione sia compilata direttamente dal legale rappresentante tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, la stessa non necessita di sottoscrizione;

b) relazione che evidenzia le finalità del Progetto, gli investimenti previsti e, per l'azione 1.3.4 gli impatti sulla Filiera/settore/catena di approvvigionamento di riferimento, avendo cura di **dettagliare per tutti gli ambiti di intervento le caratteristiche di sostenibilità ambientale del Progetto**;

c) se disponibile, documentazione attestante il possesso di un rating valido rilasciato da una Agenzia ECAI, almeno pari a BB sulla scala Standard & Poor's (o equivalente);

d) moduli antimafia scaricati dal sito internet della Prefettura di competenza ovvero resi disponibili sulla piattaforma, debitamente compilati, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 in materia antimafia, sottoscritti digitalmente e completi dei documenti di identità, in corso di validità, dei dichiaranti;

e) modulo per il calcolo della dimensione d'impresa secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi;

f) modulo di adeguata verifica del cliente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi, accompagnato dai documenti di identità, in corso di validità, e dai codici fiscali dei soggetti indicati nel modulo stesso;

g) open-es card prodotta dalla piattaforma OPEN ES di cui alla D.G.R. n. XII/6888 del 17 luglio 2023 (<https://www.openes.io/it>); su Bandi e Servizi sono rese disponibili le istruzioni per la generazione della open-es card;

h) **nel caso in cui si intenda richiedere la premialità relativa alla **sostenibilità ambientale**, la documentazione attestante il possesso di certificazioni e/o registrazioni volontarie di**

sistemi di gestione ambientale e/o studi di Life Cycle Assessment (LCA) o di Product Environmental Footprint (PEF) a supporto del progetto. La premialità verrà valutata sulla base delle certificazioni e degli studi allegati;

- i) solo in caso di attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, **curriculum vitae sintetico** (epurato dai dati personali, data di nascita, residenza, contatti telefonici personali) di ciascuna delle risorse interne impiegate nella gestione delle attività di Sviluppo Sperimentale e/o nella realizzazione delle attività tecnico-scientifiche come da elenco fornito nella Domanda di partecipazione;
- j) procura o atto depositato presso il registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisca i poteri di firma, nel caso in cui l'Impresa Potenzialmente Emittente abbia previsto un delegato per la firma dei documenti.

6. La mancanza o incompletezza della documentazione allegata alla Domanda di partecipazione, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui al successivo art. C.3.d, costituirà causa di inammissibilità della Domanda di partecipazione.

7. La Domanda di partecipazione deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di euro 16 - ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, l'Impresa Potenzialmente Emittente deve procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione di Bandi e Servizi (art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. art 15 D.Lgs. n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

Il modulo di presentazione della Domanda di partecipazione deve altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto l'Impresa Potenzialmente Emittente è soggetto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Allegato B ed in particolare per le Società agricole - Allegato B art. 21 bis, Società cooperative - Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis, Cooperative sociali - L. 266/1991 art. 8, ONLUS e federazioni sportive - Allegato B art. 27 bis).

8. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al presente Avviso dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli artt. 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

9. La Domanda di partecipazione è protocollata elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo". A conclusione della suddetta procedura, la piattaforma Bandi e Servizi rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della Domanda di partecipazione presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della Domanda di partecipazione, farà fede esclusivamente la data di invio informatico al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della Domanda di partecipazione è comunicata all'Impresa Potenzialmente Emittente via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi, completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

10. La Domanda di partecipazione trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente Avviso si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. L'Agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 123/1998 e s.m.i.), secondo l'ordine cronologico di invio informatico al protocollo delle Domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi e Servizi.

2. Lo sportello rimarrà aperto sino alle ore 10:30 del giorno 31 dicembre 2027, salvo eventuali proroghe concesse dal Dirigente competente della Direzione Sviluppo Economico di Regione Lombardia in ragione dell'andamento dell'iniziativa e, in ogni caso, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente art. A.5.

3. In caso di esaurimento della dotazione relativa ad uno solo dei due Portafogli, potranno essere accolte solo le Domande le cui emissioni saranno riconducibili al Portafoglio con dotazione residua capiente. In tal caso, Regione Lombardia darà visibilità dell'esaurimento della capienza di uno dei due Portafogli.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria prevede una fase di verifica di ammissibilità formale di cui al successivo art. C.3.b a cura del Soggetto Gestore e da una fase di valutazione tecnica dei Progetti di cui all'art. C.3.c effettuata dal Responsabile del Procedimento supportato dal Nucleo di Valutazione, a cui segue una fase di valutazione creditizia condotta da parte degli Investitori e coordinata dall'Arranger di cui all'art. C.3.e.

2. Conclusa positivamente la fase di verifica di ammissibilità formale e di valutazione tecnica il Responsabile del Procedimento, entro un termine massimo di 180 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di invio informatico al protocollo della Domande di partecipazione e salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'art. C.3.d, ammette l'Impresa Potenzialmente Emittente alla fase di valutazione creditizia, conclusa positivamente la quale si procede con l'emissione dei Minibond e la concessione da parte del Responsabile del Procedimento della relativa Garanzia.

C.3.b Verifica di ammissibilità formale

1. L'istruttoria di ammissibilità formale delle Domande di partecipazione è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- a) correttezza delle modalità di presentazione delle Domande di partecipazione e rispetto dei termini per l'inoltro delle Domande di partecipazione;

- b) completezza dei contenuti, regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal presente Avviso;
- c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle Imprese Potenzialmente Emittenti previsti dal presente Avviso.

2. In caso di esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità formale delle Domande di partecipazione, il Soggetto Gestore trasmette tale esito al Responsabile del Procedimento che dichiara, con proprio provvedimento, la non ammissibilità alla valutazione di cui al successivo art. C.3.c e quindi all'A agevolazione e provvede a darne comunicazione all'Impresa Potenzialmente Emittente..

C.3.c Valutazione tecnica dei Progetti

1. In caso di esito positivo delle verifiche di ammissibilità formale di cui al precedente art. C.3.b, viene effettuata la valutazione tecnica del Progetto.

2. La valutazione tecnica dei Progetti di cui all'azione 1.3.4 (Plafond 1) è condotta sulla base dei seguenti criteri: (con un punteggio complessivo massimo attribuibile, al netto delle premialità, di 100 punti):

AMBITO	CRITERI	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Qualità dell'operazione	Qualità progettuale anche in termini di coerenza con le finalità della misura (da 0 a 25)	Totalmente inadeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Non sufficientemente adeguata	8
		Adeguate	16
		Più che adeguata	25
	Capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo delle imprese (da 0 a 25)	Totalmente inadeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Non sufficientemente adeguata	8
		Adeguate	16
		Più che adeguata	25
	Valore aggiunto, anche in termini di grado di innovazione, rispetto al contesto specifico ed efficacia dell'investimento (da 0 a 25)	Totalmente inadeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Non sufficientemente adeguata	8
		Adeguate	16
		Più che adeguata	25
	Ricadute sulla filiera/settore/catena di approvvigionamento (da 0 a 25)	Totalmente inadeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Non sufficientemente adeguata	8
		Adeguate	16
		Più che adeguata	25

TOTALE PUNTI ASSEGNABILI IN VALUTAZIONE TECNICA			100 punti
PREMIALITÀ	Accordi di progetto di filiera ai sensi della DGR n. 5899/2022 e s.m.i. “Approvazione dei criteri della manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere produttive e di servizi e degli ecosistemi industriali produttivi ed economici in Lombardia” e s.m.i.	Si/No	6 punti
	S3: Coerenza del Progetto con la Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3)	Si/No	2 punti
	Sostenibilità ambientale (ad es. certificazione ambientale volontaria di processo o prodotto e/o contributo in termini di eco-innovazione, azioni legate al recupero dei materiali e di riduzione della produzione di rifiuti).	Si/No	2 punti
	Start up e/o PMI innovativa iscritta presso l'apposita sezione speciale del registro delle imprese	Si/No	2 punti

3.Per quanto riguarda le premialità dei Progetti di cui all'azione 1.3.4 di cui alla precedente tabella:

- a) la coerenza del Progetto con la Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3) ai sensi della D.G.R. n. 5688 del 15 dicembre 2021 (“Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della S3 2021-2027 di Regione Lombardia”) dovrà essere dichiarata in sede di presentazione della Domanda di partecipazione, specificando a quale delle 93 priorità S3 di cui alla D.G.R. 27 novembre 2023, n. 1430 afferisce il Progetto, e sarà verificata sulla base della descrizione degli elementi di coerenza fornita in sede di presentazione della Domanda di partecipazione;
- b) la premialità legata alla sostenibilità ambientale intesa come certificazione ambientale di processo o di prodotto e/o contributo in termini di eco-innovazione e/o azioni legate al recupero dei materiali e di riduzione della produzione di rifiuti, dovrà essere comprovata in sede di presentazione della Domanda di partecipazione sulla base della documentazione a supporto allegata.

I criteri di premialità possono concorrere cumulativamente fino a massimo 8 punti che si aggiungono al punteggio di valutazione.

4.La valutazione tecnica dei Progetti di cui all'azione 2.6.1 (Plafond 2) è condotta sulla base dei seguenti criteri:

AMBITO	CRITERI	PARAMETRI	PUNTEGGIO
--------	---------	-----------	-----------

Qualità dell'operazione (0-20)	Qualità dell'operazione anche in termini di coerenza con le finalità della misura (da 0 a 10)	Totalmente inadeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Non sufficientemente adeguata	3
		Adeguate	6
		Più che adeguata	10
	Valore aggiunto, anche in termini di grado dell'innovazione, rispetto al contesto specifico ed efficacia, ad esempio in termini di replicabilità in altri contesti produttivi e/o territoriali (da 0 a 10)	Totalmente inadeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Non sufficientemente adeguata	3
		Adeguate	6
		Più che adeguata	10
Capacità di ingenerare la Circolarità (da 0 a 25 punti)	- Capacità di riduzione di utilizzo di risorse e materie prime e di riduzione della produzione di rifiuti; - capacità di utilizzo di rifiuti riciclati nel processo produttivo, di prodotti da riciclaggio rifiuti, di sottoprodotti; - capacità dell'intervento di estendere il ciclo di vita utile dei prodotti e dei materiali	Totalmente inadeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Non sufficientemente adeguata	8
		Adeguate	16
		Più che adeguata	25
Sostenibilità ambientale (da 0 a 25 punti)	Valore aggiunto in termini di sostenibilità ambientale (ad esempio riduzione di emissioni o sostanze inquinanti; neutralità carbonica)	Valore aggiunto non presente	0
		Sono messe in atto azioni per la riduzione di emissioni o sostanze inquinanti e/o la neutralità carbonica ma sono descritte solo dal punto di vista qualitativo	12
		Sono messe in atto azioni per la riduzione di emissioni o sostanze inquinanti e/o la neutralità carbonica, e sono descritte e ne viene fornita una stima quantitativa	25
Impatto sul mercato (da 0 a 30 punti)	Miglioramento atteso della posizione delle imprese sul mercato di riferimento (0 - 15)	Totalmente inadeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Non sufficientemente adeguata	5
		Adeguate	10
		Più che adeguata	15
	Impatto positivo dell'investimento sul volume d'affari e la redditività delle imprese (0 - 15)	Totalmente inadeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Non sufficientemente adeguata	5
		Adeguate	10
		Più che adeguata	15
TOTALE PUNTI ASSEGNABILI IN VALUTAZIONE TECNICA			100 punti

PREMIALITÀ	Accordi di progetto di filiera ai sensi della DGR n. 5899/2022 e s.m.i. "Approvazione dei criteri della manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere produttive e di servizi e degli ecosistemi industriali produttivi ed economici in Lombardia" e s.m.i.	Si/No	6 punti
	S3: Coerenza del Progetto con la Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3)	Si/No	2 punti
	Sostenibilità Ambientale declinata come segue: • Possesso di certificazione e/o registrazioni volontarie di sistemi di gestione ambientale (5 punti) • Presenza di studi di Life Cycle Assessment (LCA) o di Product Environmental Footprint (PEF) a supporto del progetto (3 punti)	Si/No	8 punti

5. Per quanto riguarda le premialità dei Progetti di cui all'azione 2.6.1 di cui alla precedente tabella:

- la coerenza del Progetto con la Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3) ai sensi della D.G.R. n. 5688 del 15 dicembre 2021 ("Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della S3 2021-2027 di Regione Lombardia") dovrà essere dichiarata in sede di presentazione della Domanda di partecipazione, specificando a quale delle 93 priorità S3 di cui alla D.G.R. 27 novembre 2023, n. 1430 afferisce il Progetto, e sarà verificata sulla base della descrizione degli elementi di coerenza fornita in sede di presentazione della Domanda di partecipazione;
- il possesso di certificazioni/ registrazioni volontarie di sistemi di gestione ambientale dovrà essere comprovata in sede di presentazione della Domanda di partecipazione sulla base della documentazione a supporto allegata;
- la Presenza di studi di Life Cycle Assessment (LCA) o di Product Environmental Footprint (PEF) a supporto del progetto dovrà essere comprovata in sede di presentazione della Domanda di partecipazione sulla base della documentazione a supporto allegata.

I criteri di premialità possono concorrere cumulativamente fino a massimo 8 punti che si aggiungono al punteggio di valutazione.

Il punteggio massimo attribuibile al Progetto è pari a 100 punti al netto della premialità. Per essere ammessi alla fase di valutazione creditizia da parte degli Investitori coordinata dall'Arranger, i Progetti dovranno conseguire un punteggio complessivo, comprensivo della premialità, pari ad almeno 60 (sessanta) punti e aver ottenuto un giudizio almeno "adeguato" nei seguenti item di valutazione:

- per l'azione 1.3.4 item "Ricadute sulla filiera / settore/ catena di approvvigionamento";

- per l'azione 2.6.1 item "Capacità di ingenerare la Circolarità" o, in alternativa, item "Sostenibilità ambientale".

Nell'ambito della valutazione tecnica del Progetto viene effettuata la verifica della coerenza rispetto alle caratteristiche di cui all'art. B.2.a. La mancata coerenza del Progetto rispetto alle caratteristiche di cui all'art. B.2.a comporta la non ammissibilità della Domanda di partecipazione. Il rispetto del requisito di cui alla disposizione dell'art. 73 comma 2, lett. d del Regolamento (UE) 2021/1060, si ritiene assolto con l'esito positivo della valutazione creditizia.

6. Nell'ambito della valutazione tecnica verrà effettuata la verifica della coerenza delle spese del Progetto rispetto alle voci di spesa ammissibili di cui all'art. B.3 e la relativa applicazione del regime d'aiuto, nonché l'indicazione del Portafoglio di assegnazione. Nel caso in cui vengano rilevate spese non ammissibili sarà comunicata all'Impresa Potenzialmente Emittente la riduzione dell'investimento ammissibile. Il valore dell'investimento ammissibile, anche ad esito dell'eventuale riduzione, dovrà in ogni caso non essere inferiore al valore del Minibond che si intende emettere.

7. L'istruttoria si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione alla fase di valutazione creditizia condotta da parte degli Investitori e coordinata dall'Arranger di cui all'art. C.3.e, indicando il Portafoglio di assegnazione.

C.3.d Integrazione documentale

1. Nell'ambito della verifica di ammissibilità formale e della valutazione tecnica di cui agli articoli C.3.b e C.3.c, Regione Lombardia, anche per il tramite del Soggetto Gestore, si riserva la facoltà di richiedere alle Imprese Potenzialmente Emittenti i chiarimenti e/o le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non possono essere superiori a 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta (in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.).

2. In tale ipotesi, i termini temporali dell'istruttoria si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In caso di mancata risposta dell'Impresa Potenzialmente Emittente entro il termine stabilito, l'istruttoria sarà svolta sulla base della documentazione agli atti.

C.3.e Valutazione Creditizia

1. L'Arranger, a seguito di stipula, condizionatamente all'esito dell'adeguata verifica, con ciascuna Impresa Potenzialmente Emittente di apposito mandato di arrangement, supporta le Imprese Potenzialmente Emittenti nella preparazione del pacchetto informativo contenente le informazioni di credito che verranno sottoposte alla valutazione creditizia da parte degli Investitori, i quali decideranno le condizioni di emissione.

2. La valutazione creditizia è svolta dagli Investitori a loro insindacabile giudizio sulla base di una autonoma analisi fondata su criteri e prassi di mercato e sulle proprie policy di credito e investimento. Pertanto, le Imprese Potenzialmente Emittenti potranno essere escluse dalla procedura di valutazione creditizia in qualsiasi fase della stessa fino all'effettiva emissione dei Minibond.

3. Conclusa la fase di valutazione creditizia delle Imprese Potenzialmente Emittenti l'Arranger trasmette al Soggetto Gestore gli esiti e il rating rilasciato da una Agenzia ECAI.

4. Nei casi in cui eventuali richieste di documentazione da parte dell'Arranger alle Imprese Potenzialmente Emittenti, necessarie per la conclusione della valutazione di merito creditizio, non dovessero essere riscontrate entro i termini stabiliti dall'Arranger nella richiesta medesima, l'Arranger

ne darà comunicazione al Responsabile del Procedimento che provvederà a trasmettere una formale richiesta di integrazioni secondo le modalità di cui all'articolo C.3.d.1. In caso di mancata risposta dell'Impresa Potenzialmente Emittente entro il termine stabilito, l'istruttoria sarà conclusa con un provvedimento di non ammissibilità all'agevolazione.

C.3.f Concessione della Garanzia e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Conclusa positivamente la fase di Verifica di ammissibilità formale, di valutazione tecnica e di valutazione creditizia, il Responsabile del Procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori della proposta di Garanzia concedibile, approva con proprio provvedimento gli elenchi delle Imprese Potenzialmente Emittenti ammesse e non ammesse alla fase di emissione dei Minibond e concede la relativa Garanzia. La concessione della Garanzia dà diritto all'accesso alla quota di agevolazione relativa al Contributo.
2. In caso di esito negativo dell'istruttoria il Responsabile del Procedimento assume il provvedimento di non ammissibilità all'Agevolazione.
3. I provvedimenti vengono pubblicati sul BURL se previsto dal Si.Ge.Co del PR FESR, su Bandi e Servizi e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea nella sezione relativa all'Avviso "Basket Bond Filiere".
4. A seguito dell'adozione del provvedimento di concessione della Garanzia, Regione Lombardia invia, alle Imprese Potenzialmente Emittenti, agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati nella Domanda di partecipazione, il decreto di concessione, specificando l'entità della Garanzia concessa e le condizioni e gli obblighi da rispettare anche per l'accesso alla quota di Contributo secondo le modalità di cui all'art. C.4.b, oppure invia, mediante le medesime modalità, il decreto di non ammissione.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'Agevolazione

C.4.a Adempimenti post concessione: emissione dei Minibond e Cartolarizzazione

1. La SPV, a seguito del decreto di concessione della Garanzia da parte del Responsabile del Procedimento e del conseguente accantonamento da parte del Soggetto Gestore sottoscriverà i Minibond in conformità all'articolo 1, comma 1-bis, della Legge sulla Cartolarizzazione e ai sensi dei relativi contratti di sottoscrizione dei Minibond che saranno conclusi tra, *inter alia*, l'Impresa Emittente e la SPV.
2. L'Arranger trasmetterà al Soggetto Gestore, al fine della certificazione delle spese alla Commissione Europea, il contratto di sottoscrizione dei Minibond da parte della SPV e le condizioni economiche applicate a ciascun Minibond. L'Arranger dovrà dimostrare, anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli Investitori, che l'aiuto legato alla Garanzia sulla singola Impresa Emittente è interamente trasferito all'Impresa Emittente in termini di minori costi di strutturazione ed emissione. Tale condizione si intende verificata quando le cedole delle emissioni del Basket Bond Lombardia sono minori rispetto alle medesime emissioni senza garanzia, con uno sconto pari almeno al 25% del valore % del premio esente annuo di cui alla sezione 3.3 della Comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), trattandosi di una garanzia di portafoglio con un cap del 25%.
3. La SPV finanzia il prezzo di sottoscrizione dei Minibond mediante l'emissione di una o più classi di Note, senza distinzione di *ranking*, che potranno essere eventualmente oggetto di ammissione a

negoiazione su un mercato regolamentato (e in tal caso le Note dovranno essere dotate di rating) e collocate presso gli Investitori.

4. Ciascuno dei due Portafogli potrà essere costruito in più Slot, che andranno ad alimentare dei Portafogli intermedi fino alla formazione dei due Portafogli finali, man mano che le Imprese Emittenti sono pronte ad emettere i Minibond.

5. La fase di costruzione dei due Portafogli deve concludersi entro il 30 settembre 2028, salvo eventuali proroghe assunte dal Dirigente competente della Direzione Sviluppo Economico di Regione Lombardia in ragione dell'andamento dell'Iniziativa, previa richiesta dell'Arranger.

6. Le Note emesse dalla SPV beneficiano di un security package composto dai Portafogli, i quali sono assistiti, ciascuno, dalla Garanzia concessa, ad esito dell'istruttoria, da Regione Lombardia a protezione dei medesimi.

7. Raggiunto un importo complessivo di potenziali emissioni adeguato a costituire uno Slot, l'Arranger richiede al Soggetto Gestore di accantonare la Garanzia accreditando sull'apposito conto le risorse a titolo di Garanzia, in misura pari al 25% dell'ammontare delle emissioni che costituiscono lo specifico Slot. L'accantonamento della Garanzia sui conti correnti da parte del Soggetto Gestore è condizione sospensiva alla finalizzazione dell'emissione di ciascun Minibond.

8. Qualora a seguito del decreto di concessione della Garanzia da parte del Responsabile del Procedimento e del conseguente accantonamento da parte del Soggetto Gestore, l'Arranger in fase di contrattazione con l'Impresa Emittente, riscontri problemi sopravvenuti ostativi alla sottoscrizione dei Minibond, deve dare pronta e motivata comunicazione al Responsabile del Procedimento e al Soggetto Gestore al fine di assumere il provvedimento di decadenza della Garanzia e a svincolare le risorse accantonate.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione delle spese inerenti al Contributo

1. Successivamente all'emissione, entro il termine di 12 mesi dall'emissione e in ogni caso non oltre il 30 ottobre 2029, le Imprese Emittenti richiedono il Contributo, esclusivamente attraverso Bandi e Servizi, utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione della piattaforma medesima e presentando contestualmente la rendicontazione delle Spese effettivamente sostenute relative alle tipologie di spese ammissibili di cui all'art. B.3 comma 8 e all'allegato D.13.b; in particolare dovranno essere allegati copia dei giustificativi di spesa contenenti la chiara identificazione dell'oggetto e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento e la open-es card prodotta dalla piattaforma OPEN ES di cui alla D.G.R. n. XII/6888 del 17 luglio 2023 (<https://www.openes.io/it>) con validazione. Decorso il termine di 12 mesi dall'emissione il Contributo non è più concedibile.

2. Il Soggetto Gestore completerà la verifica della documentazione di cui al precedente comma 1 entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dall'acquisizione di tutta la documentazione.

3. Il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di richiedere alle Imprese Emittenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che comunque non possono essere superiori a 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti. Le risposte pervenute oltre i termini sopraindicati non verranno prese in considerazione. Le richieste di chiarimenti ed integrazioni interrompono i termini di cui al comma 2.

4. Ulteriori caratteristiche per la rendicontazione delle spese sono riportate nell'Allegato D.13.b al presente Avviso.

5. Il Soggetto Gestore trasmette, attraverso Bandi e Servizi, gli esiti della verifica della rendicontazione delle spese ammissibili al Responsabile del Procedimento che adotta entro trenta giorni il provvedimento di concessione o diniego del Contributo.

C.4.c Erogazione del Contributo

1. A seguito del provvedimento di concessione del Contributo da parte del Responsabile del Procedimento, il Soggetto Gestore eroga il Contributo in un'unica soluzione a saldo entro 30 (trenta) giorni dal decreto di concessione.

2. L'erogazione del Contributo viene effettuata previa verifica da parte del Soggetto Gestore:

- a) della presenza di insoluti⁵ su linee di credito gestite dal Soggetto Gestore a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio dell'Impresa Emittente; in caso di riscontrata irregolarità, il Soggetto Gestore invia una comunicazione all'Impresa Emittente e l'erogazione viene sospesa per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, viene emesso provvedimento di decadenza della componente di Agevolazione legata al Contributo;
- b) della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità.

3. Ove applicabile, il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Soggetto Gestore presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1/6/2015). In caso di accertata irregolarità contributiva in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (Legge n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

4. Qualora necessario, il Soggetto Gestore richiederà l'aggiornamento del modulo di adeguata verifica del cliente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. presentato in fase di adesione e verranno, pertanto, sospesi i termini di erogazione.

C.4.d Caratteristiche della fase di rendicontazione delle spese inerenti al Progetto

1. Al termine della realizzazione degli investimenti del Progetto e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2030, l'Impresa Emittente presenta al Soggetto Gestore, esclusivamente tramite la piattaforma Bandi e Servizi, utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione della piattaforma medesima, la rendicontazione delle spese sostenute.

2. L'Impresa Emittente, è tenuta a trasmettere la seguente documentazione:

- a) la rendicontazione delle Spese effettivamente sostenute nell'ambito del Progetto relative alle tipologie di spese ammissibili di cui all'art. B.3 commi da 1 a 7 e all'allegato D.13.b; in particolare dovranno essere allegati copia dei giustificativi di spesa contenenti la chiara identificazione dell'oggetto e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento;

⁵ Si considerano insoluti, nel caso in cui si riscontrino esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi su finanziamenti erogati da Finlombarda. In particolare, non devono essere rilevate rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Non si applica quanto sopra in presenza di richieste di moratoria o di riscadenziamento del debito.

b) idonea documentazione fotografica atta ad evidenziare che le attività di propria competenza del Progetto sono state realizzate con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo le modalità individuate al successivo art. D.1.c.

3. Il Soggetto Gestore completerà la verifica della documentazione di cui al precedente comma 2 entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dall'acquisizione di tutta la documentazione. Le richieste di integrazioni di cui al successivo comma 4 sospendono i termini per la chiusura della rendicontazione fino al ricevimento della documentazione richiesta.

4. Il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di richiedere alle Imprese Emittenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che comunque non possono essere superiori a 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti. Le risposte pervenute oltre i termini sopraindicati non verranno prese in considerazione. Le richieste di chiarimenti ed integrazioni interrompono i termini di cui al comma 3.

5. Ulteriori caratteristiche per la rendicontazione delle spese sono riportate nell'Allegato D.13.b al presente Avviso.

C.4.e Rideterminazione dell'ESL relativo alla Garanzia

1. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto non comportano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Agevolazione concessa.

2. Le variazioni nel limite del 30% fra il valore del Minibond emesso e le spese rendicontate non sono soggette ad approvazione da parte del Responsabile del Procedimento e, pertanto, non devono essere preventivamente comunicate, purché siano garantite le caratteristiche generali del Progetto e non hanno impatti né sul Minibond emesso, né sulla Garanzia. Per variazioni che superano il 30% del valore del Minibond emesso deve essere trasmessa apposita richiesta a mezzo pec all'indirizzo del Responsabile del Procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it. Le richieste, che devono essere motivate e corredate dal quadro aggiornato delle spese, sono soggette ad approvazione da parte del Responsabile del Procedimento.

3. Qualora la spesa ammessa e approvata a seguito della verifica della rendicontazione delle spese inerenti al Progetto, risulti inferiore al 70% del Minibond emesso, il Soggetto Gestore procede alla rideterminazione proporzionale dell'ESL relativo alla Garanzia, senza impatti sul Minibond emesso. " La spesa ammessa è approvata a seguito della verifica della rendicontazione è data dalla somma di tutte le voci di costo risultate ammissibili, ivi inclusa – ove presente e nel rispetto dell'art. B.3, comma 2, punto i, lett. h – la quota di fabbisogno di capitale circolante. Pertanto, nel confronto con la soglia del 70% del valore nominale del Minibond emesso si considera anche l'eventuale importo di capitale circolante che sia stato indicato, valutato e approvato in sede di rendicontazione, fermo restando il rispetto del limite del 40% rispetto alle spese di cui alle lettere i.a) – i.f) dell'art. B.3 comma 2.

4. Ogni eventuale rideterminazione dell'ESL relativo alla Garanzia concessa viene approvata tramite provvedimento del Soggetto Gestore, tenendo conto di eventuali pagamenti dell'ESL effettuati dall'Impresa Emittente secondo quanto disciplinato all'articolo B.1.c e sulla base del rating utilizzato al momento della concessione.

5. In tal caso l'Impresa Emittente sarà tenuta a restituire al Fondo Basket Bond Lombardia presso il Soggetto Gestore la quota parte dell'ESL relativo alla Garanzia, indicato nel provvedimento,

proporzionale per importo al valore della rideterminazione e una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura pari al doppio del valore dell'ESL così calcolato.

6. In tutti i casi la Garanzia resta valida ed efficace a favore degli Investitori.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi delle Imprese Emittenti

D.1.a Obblighi generali delle Imprese Emittenti

1. Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, le Imprese Emittenti sono comunque obbligate a:

- a) procedere all'invio della rendicontazione delle spese inerenti al Progetto entro il 31 dicembre 2030 corredata da una **relazione finale** che sarà resa disponibile su Bandi e Servizi;
- b) realizzare le attività di competenza in conformità alle finalità del Progetto approvato;
- c) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di concessione dell'Agevolazione sia per la componente di Garanzia, sia per la componente di Contributo, la documentazione di spesa;
- d) non alienare, cedere o distrarre i beni acquisiti con l'Agevolazione nei cinque anni successivi alla concessione dell'Agevolazione ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto ammesso, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 123 del 31 marzo 1998;
- e) in caso di applicazione dei regimi di aiuto ex articolo 17 del GBER, mantenere gli attivi immateriali ammessi come spese nel proprio attivo per almeno tre anni dalla conclusione del Progetto;
- f) accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia, il Soggetto Gestore e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
- g) rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire al Soggetto Gestore le verifiche previste dalla predetta normativa;
- h) rispettare il divieto di cumulo con agevolazioni finanziate o cofinanziate con risorse del PNRR di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241.

D.1.b Obblighi informativi delle Imprese Emittenti

1. Le Imprese Emittenti si impegnano altresì a:

- a) segnalare tempestivamente al Responsabile del Procedimento, nei termini e condizioni indicati al successivo art. D.3:
 - i. le eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale);
 - ii. le eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di una nuova Impresa Emittente all'Agevolazione;
 - iii. le eventuali variazioni della Sede operativa oggetto delle attività di propria competenza del Progetto dichiarata in fase di presentazione della Domanda di partecipazione;

- b) comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto delle attività di propria competenza del Progetto concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia.

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. L'Impresa Emittente è tenuta ad evidenziare che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/1060 artt. 46,47, 50 e Allegato IX.

2. Nello specifico, l'Impresa Emittente deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili al sito <https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027/comunicare-il-programma-9>

3. Nell'ambito di tali attività, l'Impresa Emittente deve informare il pubblico in merito al sostegno ottenuto dai fondi SIE secondo le modalità di seguito indicate:

- fornendo, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione del progetto compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea;
- esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate;
- in caso di soli investimenti immateriali, esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi;
- nel caso in cui l'investimento del Progetto superi i 10.000.000 di euro, organizzando insieme al Soggetto Gestore, un evento come previsto all'art. 50 c. 1 lett. e) del Reg (UE) 2021/1060.

L'Impresa Emittente deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla rendicontazione delle spese inerenti il Progetto di cui al precedente art. C.4.d.

4. Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste alla seguente casella mail comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce delle Imprese Emittenti

D.2.a Rinuncia

1. L'Impresa Potenzialmente Emittente ha facoltà di ritirare la Domanda di partecipazione sino al provvedimento di concessione della Garanzia, fermo restando che, qualora un'Impresa Potenzialmente Emittente dovesse ritirarsi dall'Operazione dopo aver accettato per iscritto i termini e le condizioni delle delibere come comunicati dagli Investitori, l'Arranger non potrà richiedere alcun compenso, ma potrà applicare una penale, ragionevolmente determinata in misura pari alla commissione a successo che sarebbe stata pagata per un'emissione pari all'ammontare deliberato, in conformità a quanto previsto nel relativo mandato di *arranging*.

2. Successivamente alla concessione della Garanzia l'Impresa Emittente può rinunciare all'Agevolazione concessa fino all'emissione del Minibond.

3. Dopo l'emissione del Minibond l'Impresa Emittente non può rinunciare alla Garanzia concessa. Sarà in ogni caso consentito il rimborso anticipato del Minibond, con l'accordo degli Investitori, a decorrere indicativamente dal 24° mese anteriore alla data di scadenza, con modalità e termini indicati nella Documentazione Finanziaria.

4. Per comunicare il ritiro o la rinuncia l'Impresa Potenzialmente Emittente deve inviare una pec all'indirizzo del Responsabile del Procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it. In caso di ritiro della Domanda di partecipazione, il Responsabile del Procedimento provvederà a prenderne atto e in caso di rinuncia dopo la concessione e prima dell'emissione del Minibond, provvederà ad assumere il provvedimento di decadenza dalla componente di Agevolazione legata alla Garanzia.

D.2.b Decadenza

1. Regione Lombardia emana un apposito provvedimento di decadenza totale o parziale dell'Impresa Emittente dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui al precedente art. D.1.a comma 1 (ad eccezione delle lett. b) e g));
- b) rinuncia alla Garanzia ai sensi del precedente art. D.2.a;
- c) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'Impresa Emittente.

2. Il Soggetto Gestore emana un apposito provvedimento di decadenza dell'Impresa Emittente dall'Agevolazione concessa nel caso di mancato rispetto degli obblighi generali di cui al precedente art. D.1.a comma 1 lett. b) e g).

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'Impresa Emittente sarà tenuta a restituire al Fondo Basket Bond Lombardia presso il Soggetto Gestore la quota parte dell'ESL relativo alla Garanzia, indicato nel provvedimento, proporzionale per importo al valore della rideterminazione utilizzando il medesimo rating della concessione e una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura pari al doppio del valore dell'ESL così calcolato e, nei casi di decadenza totale, il Contributo qualora erogato.

4. In tutti i casi la Garanzia resta valida ed efficace a favore degli Investitori.

5. Regione Lombardia in caso di mancata restituzione degli importi indicati nel provvedimento di decadenza, adotterà le opportune azioni di recupero delle somme indebitamente percepite ai sensi della L.r. del 14 luglio 2003, n.10 e s.m.i., ovvero di compensazione ex art. 55 c.2 bis della L.r. 34/1978 e s.m.i..

6. Ai fini del recupero delle risorse regionali, il provvedimento di decadenza vale quale revoca per il riconoscimento del privilegio dell'Agevolazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 123/98.

7. Nel caso di escussione della Garanzia per Inadempimento, Regione Lombardia esercita il diritto di rivalersi nei confronti dell'Impresa Emittente inadempiente, sostituendosi alla SPV, in seguito alla surroga ex lege, attivando le idonee procedure amministrative. Sulla somma escussa oggetto di recupero è riconosciuto il privilegio secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 123/98.

D.3 Variazioni e proroghe del termine di realizzazione dei Progetti

1. Successivamente al provvedimento di concessione della Garanzia e prima dell'Emissione del Minibond, l'Impresa Emittente, deve presentare, mediante pec all'indirizzo del Responsabile del Procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it, le comunicazioni di modifiche anagrafiche e di variazioni, che possono includere:

- a) modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale);
- b) variazioni societarie che comportino il subentro di una nuova Impresa Emittente all'Agevolazione;
- c) variazioni di Sede operativa oggetto delle attività del Progetto dichiarata in fase di presentazione della Domanda di partecipazione, di cui all'art. A.3.

2. Le variazioni anagrafiche di cui al precedente comma 1 lett. a) devono essere tempestivamente comunicate ma non sono soggette ad autorizzazione, salvo facciano venire meno i requisiti soggettivi di cui al precedente art. A.3. Rimane salvo l'obbligo in capo all'Impresa Emittente che abbia subito la modifica anagrafica di aggiornare il proprio profilo variato sulla piattaforma Bandi e Servizi.

3. Le variazioni di cui al precedente comma 1 lett. b) (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione per le quali si renda necessario far subentrare all'impresa beneficiaria un nuovo soggetto che subentra in continuità con un codice fiscale diverso da quello del soggetto iniziale ammesso) devono essere tempestivamente comunicate al loro verificarsi. Tali variazioni sono autorizzate dal Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione con apposito provvedimento entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione della comunicazione di variazione societaria, previa verifica da parte del Soggetto Gestore del rispetto dei requisiti soggettivi di cui all'art. A.3 da parte del soggetto subentrante (fatto salvo il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella dell'impresa beneficiaria originaria). Rimane salvo l'obbligo in capo all'Impresa Emittente che abbia subito la modifica anagrafica di aggiornare il proprio profilo variato sulla piattaforma Bandi e Servizi.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto subentrante per modifica societaria in continuità e ab origine subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti dalla precedente impresa beneficiaria, compresa la titolarità delle attività a cui si riferisce l'Agevolazione concessa. Il tutto fermo restando la facoltà degli Investitori di riavviare una nuova fase di valutazione creditizia e fermo quanto previsto al punto C.3.e comma 2.

5. Nella fase di verifica della documentazione allegata alla comunicazione di variazione societaria, Regione Lombardia e/o il Soggetto Gestore si riservano la facoltà di richiedere i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

6. Le variazioni di una o più Sedi operative oggetto del Progetto, dichiarate in fase di presentazione della Domanda di partecipazione, di cui al precedente comma 1 lettera c), possono essere richieste al Responsabile del Procedimento, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 lett. b) dell'art. A.3, successivamente alla data di concessione e prima della conclusione della verifica della rendicontazione delle spese. A seguito dell'istruttoria del Soggetto Gestore, l'esito delle verifiche sarà approvato con decreto del Responsabile del Procedimento entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della richiesta. Si ricorda che le spese dovranno essere riconducibili alle Sedi operative oggetto del Progetto.

7. Successivamente all'Emissione del Minibond, l'Impresa Emittente, deve presentare le comunicazioni di modifiche anagrafiche e di variazioni di cui al precedente comma 1, lett. a), b) e c) attraverso la piattaforma Bandi e Servizi.

8. Le richieste di proroga fino a un massimo di 12 (dodici) mesi aggiuntivi rispetto ai 24 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione della Garanzia, devono essere presentate attraverso la piattaforma Bandi e Servizi al massimo entro 30 (trenta) giorni prima dei suddetti 24 mesi e devono essere adeguatamente motivate. Le richieste di proroga possono essere autorizzate dal Responsabile del procedimento per le attività di selezione e concessione. Il mancato rispetto del suddetto termine dei 30 giorni, comporta la non ammissibilità della richiesta di proroga.

9. Le richieste di proroga devono essere presentate solo qualora i tempi di realizzazione del Progetto superino il termine dei 24 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione della Garanzia.

D.4 Ispezioni e controlli

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione del Progetto al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal presente Avviso nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

D.5 Monitoraggio dei risultati

1. Le Imprese Emittenti sono tenute a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.

2. Le Imprese Emittenti sono tenute altresì a fornire, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e in fase di rendicontazione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto e le caratteristiche di sostenibilità dello stesso.

3. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori sono i seguenti:

RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)

RCR19 - Imprese con un maggiore fatturato

RCR48 - Rifiuti usati come materie prime

4. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, comma 2 bis, lettera g), della L.r. del 1° febbraio 2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del presente Avviso, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte delle imprese.

D.6 Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione è il Dirigente pro tempore della Struttura "Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia.

2. Il Responsabile del Procedimento di verifica documentale e di liquidazione della spesa è individuato con apposito provvedimento dal Soggetto Gestore, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

D.7 Trattamento dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Allegato D.13.a "Informativa per il trattamento dei dati personali", parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sul Portale Bandi e Servizi (<http://www.bandi.regione.lombardia.it>), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea.

2. Qualsiasi informazione relativa al presente Avviso e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- basketbond@regione.lombardia.it per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle Domande di partecipazione al presente Avviso ed alla fase di istruttoria ai fini della concessione e fino all'Emissione del Minibond;
- basketbond@finlombarda.it per quesiti attinenti alle fasi successive all'Emissione del Minibond.

3. Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.

4. Per rendere più agevole la partecipazione al presente Avviso, in attuazione della Legge regionale 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	"BASKET BOND LOMBARDIA"
DI COSA SI TRATTA	L'Iniziativa è finalizzata a creare un programma di finanziamento a supporto dell'accesso al credito da parte delle PMI lombarde per la realizzazione di Progetti coerenti con le seguenti azioni:

	– Azione 1.3.4: sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese – Azione 2.6.1: sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile attraverso l'emissione da parte delle Imprese Emittenti di Minibond e la realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione (Basket Bond) e collocamento presso gli Investitori.
CHI PUÒ PARTECIPARE	PMI (ad esclusione delle Microimprese) che intendano emettere un minibond per finanziare: - sull'azione 1.3.4 "Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese" un progetto di investimento con ricadute positive sulla Filiera/settore/catena di approvvigionamento di riferimento; - sull'azione 2.6.1 "Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile" un progetto di investimento di economia circolare, sostenibilità ambientale e/o energetica. La misura potrà essere estesa alle MidCap conseguentemente a eventuali notifiche di regimi di aiuto regionali o statali con relativa Decisione della Commissione Europea. Le Imprese Potenzialmente Emittenti devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) in forma di società di capitali, società cooperative a responsabilità limitata o per azioni e con almeno due bilanci depositati alla data di presentazione della Domanda di partecipazione; devono avere una o più Sedi operativa/e, oggetto dell'intervento, in Lombardia (rilevabile nella visura camerale) al momento della concessione della Garanzia; devono essere in possesso al momento di presentazione della Domanda di un rating valido rilasciato da una Agenzia ECAI, almeno pari a BB sulla scala Standard & Poor's (o equivalente) o in alternativa, in assenza di rating, non aver realizzato perdite d'esercizio in più di uno degli ultimi due esercizi e, sulla base dell'ultimo Bilancio approvato rispettare i seguenti indicatori: • Fatturato: minimo euro 5 milioni • PFN/EBITDA: < 5,0x • PFN/PN: < 3x • EBITDA/Fatturato: > 4 %. In ogni caso le Imprese Emittenti dovranno essere in possesso del rating valido rilasciato da una Agenzia ECAI, almeno pari a BB sulla scala Standard & Poor's (o equivalente) prima dell'emissione dei Minibond.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria della misura è pari a euro 46.550.000,00 (quarantaseimilionicinquecentocinquantamila/00 €) comprensiva

	degli oneri di gestione, in base a quanto previsto dalla D.G.R. 13 novembre 2023, n. 1320, così suddivisi: - Azione 1.3.4 “Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese”: euro 17.000.000,00 (diciassettemilioni/00 €), comprensivi dei costi di gestione, destinati alla Garanzia e alla copertura dei costi di strutturazione dei Minibond. - Azione 2.6.1 “Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile”: euro 29.550.000,00 (ventinovemilionicinquecentocinquantamila/00 €), comprensivi dei costi di gestione, destinati alla Garanzia e alla copertura dei costi di strutturazione dei Minibond. Saranno costruiti due distinti portafogli di Minibond (di seguito “Portafoglio 1”, “Portafoglio 2” e, congiuntamente “Portafogli”), che saranno oggetto di un’operazione di cartolarizzazione da parte della SPV: - Portafoglio 1: costituito da Minibond emessi per finanziare gli interventi coerenti con l’Azione 1.3.4. (Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese), con un valore inizialmente stimato pari a 57.460.000 euro; - Portafoglio 2: costituito da Minibond emessi per finanziare gli interventi coerenti con l’Azione 2.6.1. (Sostegno all’adozione di modelli di produzione sostenibile) con un valore inizialmente stimato pari a 99.879.000,00 euro.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L’agevolazione regionale si compone di una Garanzia a copertura del 100% dei mancati pagamenti di capitale e interessi (anche moratori) su ciascun Minibond, entro il limite massimo del 25% dell’ammontare di ciascun Portafoglio di Minibond e di un Contributo a rimborso dei costi sostenuti per la strutturazione ed emissione dei Minibond, entrambi a valere sul Fondo Basket Bond Lombardia Ciascun Minibond ha un valore minimo di euro 1.500.000,00 e un valore massimo di euro 10.000.000,00, con una durata nominale massima non superiore a 7 anni comprensivi di eventuale preammortamento non superiore a 2 anni.
REGIME DI AIUTO DI STATO	L’Agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento GBER o Regolamento de minimis.
PROCEDURA DI SELEZIONE	L’Agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 123/1998 e s.m.i.), secondo l’ordine cronologico di invio informatico al protocollo delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi e Servizi. L’istruttoria prevede una fase di verifica di ammissibilità formale a cura del Soggetto Gestore e da una fase di valutazione tecnica dei Progetti

	effettuata dal Responsabile del Procedimento supportato dal Nucleo di Valutazione, a cui segue una fase di valutazione creditizia condotta da parte degli Investitori e coordinata dall'Arranger.
DATA APERTURA	15 aprile 2025 ore 10:30
DATA CHIUSURA	31 dicembre 2027 ore 10:30
COME PARTECIPARE	Le Imprese Potenzialmente Emittenti possono presentare la Domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it Ai fini della determinazione della data di presentazione della Domanda di partecipazione viene considerata esclusivamente la data e l'ora di invio al protocollo registrata dalla piattaforma Bandi e Servizi.
CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere ad Aria S.p.A. alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi: – dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico – dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica. Qualsiasi informazione relativa al presente Avviso e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica: - basketbond@regione.lombardia.it per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle Domande di partecipazione al presente Avviso ed alla fase di istruttoria ai fini della concessione e fino all'Emissione del Minibond; - basketbond@finlombarda.it per quesiti attinenti alle fasi successive all'Emissione del Minibond.

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al presente Avviso è tutelato ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalla Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del presente Avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle

informazioni elaborate dalla Regione Lombardia. L'interessata/o può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

2. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta al Responsabile del Procedimento: Regione Lombardia - Direzione Generale Sviluppo Economico - Piazza Città di Lombardia n. 1 20124 Milano, indirizzo pec sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

3. La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, che li determina come segue:

- i. la copia cartacea costa euro 0,10 per ciascun foglio (formato A4);
- ii. la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa euro 2,00;
- iii. le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a euro 0,50.

D.10 Clausola Antitruffa

1. Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente le Imprese Potenzialmente Emittenti allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente Avviso, ad eccezione dell'Arranger che riveste un ruolo formalizzato nell'Avviso medesimo.

D.11 Definizioni e glossario

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a) Agevolazione: consiste in una Garanzia a copertura di ciascun Portafoglio di Minibond e di un Contributo a rimborso dei costi sostenuti per la strutturazione ed emissione dei Minibond, entrambi a valere sul Fondo Basket Bond Lombardia
- b) Arranger: si intende l'intermediario finanziario Banca Finanziaria Internazionale Spa (per brevità, Banca Finint Spa) aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica indetta dal Soggetto Gestore e che coordina l'attività di emissione e cartolarizzazione dei Minibond.
- c) Avviso: si intende il presente Avviso rivolto alle Imprese Potenzialmente Emittenti per la presentazione delle Domande di partecipazione.
- d) Bandi e Servizi: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente Avviso, accessibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.
- e) Contributo: si intende il contributo a fondo perduto a copertura dei costi sostenuti per la strutturazione ed emissione dei minibond, a valere sul Fondo Basket Bond Lombardia
- f) DNSH: acronimo di "Do No Significant Harm" (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, il quale sottolinea che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi

e del principio "non arrecare un danno significativo": nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in termini di DNSH sono contenuti per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo.

- g) Documentazione Finanziaria: documentazione legata all'emissione dei Minibond quale, a titolo esemplificativo, contratto di sottoscrizione, regolamento e contratti accessori.
- h) Domanda di partecipazione: si intende la presentazione da parte dell'Impresa Potenzialmente Emittente della documentazione prevista dall'Avviso per la presentazione della Domanda di partecipazione.
- i) EBITDA: indica, in relazione a ogni Periodo di Riferimento e sulla base delle risultanze dell'ultimo Bilancio, la somma algebrica delle seguenti voci dell'articolo 2425 del Codice Civile:
 - (a) voce A) (Valore della produzione); meno
 - (b) voce B) (Costi della produzione); più
 - (d) voce B), numero 10), (Costi della produzione: ammortamenti e svalutazioni); più
 - (e) voce B), numero 12) (Accantonamento per rischi); più
 - (f) voce B) numero 13 (Altri accantonamenti).Ai fini della presente definizione ove l'emittente adotti gli IFRS, dovranno essere prese in considerazione le voci equivalenti.
- j) Equivalente sovvenzione lordo o ESL: si intende la differenza tra il valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia (utilizzando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea) e il costo effettivamente sostenuto dalle Imprese Emittenti.
- k) Filiera/settore/catena di approvvigionamento: si intende per filiera l'insieme delle attività e dei processi necessari per la realizzazione di un prodotto o servizio, dalla materia prima al consumatore finale e comprende diversi attori economici, come fornitori, produttori, distributori e rivenditori; si intende per settore un ambito dell'economia che si riferisce a imprese e attività con caratteristiche simili o che operano nella medesima categoria produttiva; si intende per catena di approvvigionamento o supply chain l'insieme di processi, risorse, organizzazioni e tecnologie coinvolti nel flusso di beni e servizi, dalla fornitura delle materie prime alla consegna del prodotto finito al cliente finale. Include fornitori, produttori, distributori, logistica e vendita.
- l) Fondo Basket Bond Lombardia: si intende il fondo istituito con risorse della Programmazione Comunitaria FESR 2021-2027 nell'ambito dell'Iniziativa e affidato in gestione al Soggetto Gestore a valere sul quale saranno concessi la Garanzia e il Contributo.
- m) Garanzia: si intende la garanzia pubblica diretta e a prima richiesta concessa da Regione Lombardia a valere sul e nei limiti del Fondo Basket Bond Lombardia a copertura del 100% delle prime perdite fino al 25% del valore del portafoglio di Minibond ai termini e condizioni indicati al precedente articolo art. C.3.f.
- n) Imprese Emittenti: si intendono le imprese che sono state oggetto di concessione regionale per emettere un Minibond a valere sull'Avviso.
- o) Imprese Potenzialmente Emittenti: si intendono le imprese che presentano la Domanda di partecipazione a valere sull'Avviso e che intendono emettere un Minibond.
- p) Inadempimento: si intende, in relazione all'Impresa Emittente, il mancato adempimento, in tutto o in parte, dell'obbligo di pagare gli interessi e rimborsare il capitale e pagare ogni altro importo che sia dovuto ed esigibile in relazione al relativo Minibond e che non sia sanato entro i termini previsti

nella documentazione finanziaria relativa all'Operazione e comunque entro 15 giorni a far tempo dalla data del predetto mancato adempimento.

- q) Iniziativa: si intende l'iniziativa "Basket Bond Lombardia per imprese sostenibili, innovative e competitive", per brevità anche "Basket Bond Lombardia", a valere sulle azioni 1.3.4 e 2.6.1 del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.
- r) Investitori: si intendono le banche, le società di gestione del risparmio (SGR) e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) autorizzati dalla Banca d'Italia ad esercitare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio, gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, gli enti pubblici, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nonché ogni altro soggetto che sia un "investitore qualificato" (come definito ai sensi dell'articolo 100, comma 3, lettera a) del Testo Unico della Finanza e dal Regolamento Intermediari adottato con delibera 20307 del 2018 e sue successive modifiche ed integrazioni), che abbiano deciso di investire a proprio rischio e con risorse proprie mediante la sottoscrizione delle Note.
- s) MidCap (o Imprese a media capitalizzazione, incluse le piccole imprese a media capitalizzazione): si intendono le imprese, che non rientrano tra le PMI, che presentano un organico fino a un massimo di 3.000 dipendenti, secondo la definizione di cui al Regolamento (UE) n. 1017/2015 del 25 giugno 2015, art. 2, punti 6 e 7.
- t) Minibond: si intendono titoli di debito sotto forma di prestiti obbligazionari di cui agli artt. 2412 c. 5 e 2483 del codice civile, senior, non convertibili, sia quotati che non quotati, emessi dalle Imprese Emittenti.
- u) Note: si intendono i titoli asset backed a ricorso limitato sui Minibond emessi dalla SPV nell'ambito dell'Operazione per finanziare la sottoscrizione dei Minibond.
- v) Operazione: si intende l'operazione come descritta al paragrafo A.1.
- w) PFN (Posizione Finanziaria Netta): indica, sulla base delle risultanze dell'ultimo Bilancio individuata dalla somma algebrica delle seguenti voci:
 - a. le seguenti voci dell'art. 2424 cod. civ., paragrafo "PASSIVO", lettera D) (Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):
 - i. numero 1) (obbligazioni); più
 - ii. numero 2) (obbligazioni convertibili); più
 - iii. numero 3) (debiti verso soci per finanziamenti); più
 - iv. numero 4) (debiti verso banche); più
 - v. numero 5) (debiti verso altri finanziatori), più
 - vi. numero 8) (titoli di credito), meno
 - b. numero 6) (altri titoli) dell'art. 2424 cod. civ., paragrafo "ATTIVO", lettera C), voce III (Attivo circolante: Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni), del Codice Civile, meno
 - c. tutte le voci dell'art. 2424 cod. civ., paragrafo "ATTIVO", lettera C), voce IV (Attivo circolante: Disponibilità liquide).
- x) PMI: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.. Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un

totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro (dimensione esclusa dall'Avviso); si definisce piccola Impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; si definisce media Impresa un'impresa che occupa tra 50 e 250 persone (escluso) persone e che realizza un fatturato annuo compreso tra 10 e 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo compreso tra 10 e 43 milioni di euro. È importante tenere presente che le soglie previste possono non fare solo riferimento alla sola impresa che presenta domanda di agevolazione. In particolare, bisogna definire correttamente il perimetro del calcolo stabilendo se l'impresa che presenta domanda è autonoma, associata o collegata. L'impresa autonoma detiene meno del 25% (capitale o diritti di voto) in un'altra impresa e/o è partecipata da un'altra impresa per una quota inferiore al 25% (capitale o diritti di voto). Per il calcolo degli effettivi e dei dati di bilancio si utilizzano quelli della sola impresa che presenta domanda di agevolazione. L'impresa associata detiene almeno il 25 % ma non più del 50 % (capitale o diritti di voto) in un'altra impresa e/o è partecipata da un'altra impresa per una quota compresa tra il 25% e il 50% (capitale o diritti di voto). Per il calcolo degli effettivi e dei dati di bilancio si sommano a quelli dell'impresa che presenta domanda di agevolazione una proporzione del calcolo degli effettivi e degli elementi finanziari dell'altra impresa/e. L'impresa collegata detiene più del 50 % (capitale o diritti di voto) di un'altra impresa e/o è partecipata da un'altra impresa per una quota superiore al 50%(capitale o diritti di voto). Il collegamento tra due imprese può determinarsi anche attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, purché si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo e le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT (ossia devono agire sullo stesso mercato o su un mercato direttamente a valle o a monte dell'impresa richiedente), ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Per il calcolo degli effettivi e dei dati di bilancio si sommano a quelli dell'impresa che presenta domanda di agevolazione tutti gli effettivi e gli elementi finanziari dell'altra impresa/e.

- y) PN (Patrimonio netto): indica, sulla base delle risultanze dell'ultimo Bilancio, la somma algebrica delle voci dell'art. 2424 cod. civ., paragrafo "PASSIVO", lettera A)
- z) Portafogli: si intende quanto indicato al paragrafo B.1.b.4.
- aa) Progetto: si intende un progetto come descritto all'articolo 7 del presente Avviso.
- bb) Responsabile del Procedimento: si intende il Dirigente pro tempore della Struttura "Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia che, conseguentemente all'istruttoria, ammette le Imprese Potenzialmente Emittenti alla fase di emissione dei minibond e concede la relativa Garanzia, nonché il Contributo.
- cc) Sede operativa: è il luogo in cui viene realizzato il Progetto di cui all'art. B.2.a del presente Avviso e a cui afferiscono, in relazione alla natura delle spese, quelle sostenute per la realizzazione del Progetto stesso nel rispetto dei requisiti di ammissibilità della spesa di cui al presente Avviso; si tratta della "Sede operativa" intesa come qualsiasi unità locale, con sede in Regione Lombardia, in cui l'impresa potenzialmente emittente svolge un'attività produttiva o un'offerta di servizi; possono essere oggetto di intervento più sedi operative purché indicate nella Domanda di partecipazione.

- dd) Soggetto Gestore: si intende Finlombarda SpA, società finanziaria in house di Regione Lombardia, individuata come soggetto gestore dell'Iniziativa e con la quale Regione Lombardia ha sottoscritto apposito accordo di finanziamento ai sensi dell'Allegato X del Regolamento (UE) n. 2021/1060.
- ee) Slot: si intende una finestra di emissione di Minibond di una o più imprese Emittenti nell'ambito dell'Operazione. Gli Slot andranno ad alimentare Portafogli intermedi fino alla formazione dei due Portafogli finali.
- ff) Spesa effettivamente sostenuta: si intende la spesa riferita al Progetto sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti dell'Impresa Emittente che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte dell'Impresa Emittente stessa, in una data compresa nel periodo di ammissibilità, con modalità di pagamento atte a garantirne la tracciabilità; come data di quietanza farà fede la data valuta.
- gg) SPV: si intende la società veicolo già costituita o da costituirsi, ai sensi della Legge 130/1999 e s.m.i., che sottoscrive o acquista i Minibond e che si finanzia emettendo le Note che saranno sottoscritte dagli Investitori.
- hh) Termine di realizzazione del progetto: la data di conclusione del Progetto corrisponde alla data dell'ultimo titolo di spesa effettivamente sostenuta dall'Impresa Emittente entro i termini massimi previsti per la realizzazione e rendicontazione del Progetto di cui all'articolo B.2.b del presente Avviso.

2. Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente Avviso il significato loro attribuito nelle seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa; inoltre, i termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

D.12 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione delle Domande di partecipazione su Bandi e Servizi	Apertura: ore 10:30 del 15 aprile 2025 Chiusura: ore 10:30 del giorno 31 dicembre 2027 salvo esaurimento della dotazione disponibile per la Garanzia	www.bandi.regione.lombardia.it
Esito della valutazione (provvedimento di concessione o non concessione)	Entro 180 (centottanta) giorni solari e consecutivi dalla data di presentazione della Domanda di partecipazione al presente Avviso	
Richiesta della quota di contributo e presentazione della relativa rendicontazione	12 (dodici) mesi dalla data di Emissione del Minibond	www.bandi.regione.lombardia.it
Durata dei Progetti	24 (ventiquattro) mesi dalla data di Emissione del Minibond, prorogabili di	

	ulteriori 12 previa richiesta al Responsabile del Procedimento	
Presentazione della rendicontazione delle spese	Alla conclusione del progetto e comunque entro il 31 dicembre 2030	www.bandiregione.lombardia.it
Verifica della rendicontazione delle spese del Progetto	Entro 60 (sessanta) giorni dall'acquisizione completa di tutta la documentazione	
Verifica della rendicontazione delle spese di strutturazione oggetto di Contributo	Entro 45 (quarantacinque) giorni dall'acquisizione completa di tutta la documentazione	
Concessione del Contributo	Entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione degli esiti della verifica della rendicontazione del Contributo	
Erogazione del Contributo	Entro 30 (trenta) giorni dalla concessione del Contributo la cui richiesta è comprensiva della rendicontazione	

D.13 Allegati

ALLEGATO D.13.a – Informativa per il trattamento dei dati personali



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

AVVISO DELLA MISURA “BASKET BOND LOMBARDIA”

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine di valutare la concessione dell'Agevolazione	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare ai sensi: - dell'art. 6 (1) lett. e) del GDPR, - dell'art. 2-ter del Codice Privacy, - degli artt. 2 e 3 della Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014, “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”; - del D.Lgs n.58/98 Testo unico delle disposizioni in materia di	Identificativi: nome, cognome, codice fiscale, documento di identità.

	intermediazione finanziaria (TUF) - del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i.; - della L.R. 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022- 2024 di istituzione del Fondo “finanza alternativa”; - del Regolamento (UE) n.2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al FESR e al Fondo di Coesione; - del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al FESR; - della D.G.R. 13 novembre 2023, n. XII/1320 “2021IT16RFPR010 - Criteri applicativi della misura “Basket bond Lombardia per filiere sostenibili, innovative e competitive”, per brevità anche “Basket bond filiere Lombardia - BB FI.LO.”, a valere sulle azioni 1.3.4 e 2.6.1 del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia” e s.m.i.	
--	---	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati ad ARIA S.p.A., fornitore della piattaforma informatica, e a Finlombarda S.p. A., soggetto gestore, in qualità di Responsabili del trattamento,

appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 10 anni dalla concessione della garanzia in considerazione della norma contenuta nell'art. 119 del TUB (D.Lgs 385/1993).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta certificata: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO D.13.b – Criteri per la rendicontazione delle spese

A. Criteri generali per la rendicontazione delle spese

Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli B.3 e C.4 del presente Avviso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese per essere considerate ammissibili devono:

- a. essere riconducibili ad una delle tipologie di spesa ammissibili indicate all'articolo B.3 del presente Avviso;
- b. essere pertinenti e coerenti con il Progetto ammesso ad Agevolazione e direttamente riferibili alle attività del Progetto medesimo;
- c. essere effettivamente sostenute dall'Impresa Emittente a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda di partecipazione, ad eccezione dei costi per ammortamento e leasing previsti dalle voci di spesa di cui al punto ii) lettera b) punto iii lettera b) e punto v lettera a) dell'articolo B.3 comma 2 dell'Avviso (e fatto salvo gli acconti per i lavori preparatori che non costituiscono avvio lavori) ed entro il termine di 24 mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione, salvo proroga fino a un massimo di 12 mesi aggiuntivi complessivi, come previsto all'art. B.2.b del presente Avviso verificabile sulla base delle date di emissione dei titoli di spesa;
- d. essere chiaramente imputate all'Impresa Emittente ed essere sostenute esclusivamente dalla stessa (i titoli di spesa devono essere intestati esclusivamente all'Impresa Emittente);
- e. a seconda della natura, essere relative a beni consegnati e installati presso la/e sede/i operativa/e di realizzazione del Progetto di cui all'articolo B.2.a del presente Avviso, oppure a servizi realizzati in coerenza con gli obiettivi di Progetto, entro i termini di realizzazione del Progetto;
- f. derivare, a seconda della natura della spesa sostenuta, ove applicabile, da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini confermati, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto ammesso, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- g. essere giustificate da fatture o da documenti contabili o fiscali di valore probatorio equivalente, interamente quietanzate alla data della presentazione della rendicontazione ed emesse dal fornitore dei beni/servizi; la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere riferita al diritto di credito di cui alla fattura o al documento contabile probatorio; come data di quietanza farà fede la data valuta; a tale previsione fanno eccezione le spese generali rendicontate secondo le opzioni di semplificazioni di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1060, qualora ammissibili dal regime di aiuto applicato, e le spese per il personale rendicontabili mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi – conformemente a quanto previsto all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. – di cui alla D.G.R. n. 4664/2015 e s.m.i.. Una fattura non interamente quietanzata nel periodo di ammissibilità della spesa sarà ritenuta interamente non ammissibile;
- h. essere esposte al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale ed assicurativo, ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dalle Imprese Emittenti e non siano in alcun modo recuperabili dalle stesse, tenendo conto della disciplina fiscale cui l'Impresa Emittente è assoggettata; l'Impresa Emittente che non può in alcun modo recuperare l'IVA sostenuta, al fine di dimostrare tale posizione, deve allegare alla rendicontazione un'autodichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante nella quale si comunica il regime fiscale al quale è soggetto e la non recuperabilità dell'IVA;
- i. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte dell'Impresa Emittente, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre la spesa al Progetto. A tal proposito

si specifica quanto segue:

- i. le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo: tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, carta di credito o di debito aziendale, assegno, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente);
- ii. il conto corrente, gli assegni, le carte (carta di credito o di debito aziendale) devono essere intestati all'Impresa Emittente (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate all'Impresa Emittente o per le quali, in ogni caso, il conto corrente di riferimento per addebito/accredito sia intestato all'Impresa Emittente);
- iii. l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo e la data del pagamento, nonché l'intestatario del conto; a tal proposito si specifica che l'estratto conto non deve essere in alcun modo modificato/manomesso o presentare omissioni/cancellazioni;
- iv. in nessun caso saranno ammesse le spese sostenute, anche in parte, tramite:
 1. compensazione di crediti e debiti;
 2. pagamento in contanti;
 3. pagamento effettuato direttamente da dipendente/addetti, soci o amministratori ella dall'Impresa Emittente.

In particolare, nei casi in cui l'acquisto di un nuovo bene avvenga mediante sostituzione di un bene usato e quest'ultimo sia ritirato dal fornitore del bene nuovo, la fattura di acquisto e la relativa quietanza dovranno essere relative all'intero costo del nuovo bene;

- v. nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- j. deve essere mantenuta la rispondenza alle finalità generali del presente Avviso e agli obiettivi sostanziali del Progetto, pena la decadenza dalla componente di Agevolazione legata alla Garanzia concessa;
- k. qualora i giustificativi di spesa siano redatti in una lingua differente dall'italiano o dall'inglese, essere accompagnate da una traduzione in italiano firmata digitalmente dall'Impresa Emittente; per quanto concerne la documentazione attestante la realizzazione del Progetto, qualora redatta in lingua differente dall'italiano o dall'inglese, dovrà essere conservata presso la sede dell'Impresa Emittente resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti una traduzione in italiano firmata digitalmente dall'Impresa Emittente;
- l. essere contabilizzate dall'Impresa Emittente per il tramite della predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto ai sensi dell'articolo 74 comma 1 lett. a.i) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- m. non devono rientrare nelle esclusioni di cui all'articolo B.3 comma 4 del presente Avviso.

A.1 Criteri generali per la conservazione e l'annullamento dei giustificativi di spesa

Le Imprese Emittenti sono tenute a conservare i documenti giustificativi di spesa e le relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione relativa alle spese, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data dell'Agevolazione sia per la componente di Garanzia, sia per la componente di Contributo; tale documentazione deve essere resa consultabile per gli accertamenti e le verifiche di rito, su richiesta

della Regione o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.

In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, si ritiene necessario evidenziare che i suddetti documenti devono essere conservati presso la sede dall'Impresa Emittente alternativamente:

- a) in versione elettronica (se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili;
- b) su supporto cartaceo.

In applicazione dell'art. 5 del D.L. 13/2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive devono contenere il Codice unico di progetto (CUP). Tale obbligo non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

L'Impresa Emittente, pertanto, deve comunicare al fornitore nella nota d'ordine il CUP E84E23000180009 da inserire nell'apposito campo della fattura elettronica ovvero, in alternativa, nell'oggetto del documento unitamente alla dicitura "Spesa sostenuta a valere sull'Avviso Basket Bond Lombardia" che deve comunque essere presente. Prima di saldare la fattura l'Impresa Emittente deve verificare che il codice CUP e la dicitura siano presenti sulla fattura, altrimenti deve richiedere al fornitore una nota di variazione per farsi rimettere la fattura con il CUP e la dicitura corretti.

Qualora in fase di rendicontazione del progetto, la fattura presentata non riportasse il CUP, la stessa non potrà essere ritenuta ammissibile, salvo regolarizzazione secondo la procedura resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, ove applicabile.

Al fine di una corretta compilazione e contabilizzazione, ai fini fiscali, delle fatture elettroniche relative ad operazioni oggetto di incentivi, con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 563301/2025 è stata definita una modalità per integrare l'informazione del CUP non riportato sulla fattura originaria o riportato in modo errato, mediante uno specifico servizio web la cui guida per l'utilizzo è resa disponibile dalla data del 27 gennaio 2026 nell'area tematica dedicata alla fatturazione elettronica presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

In fase di presentazione della rendicontazione del progetto ammesso e delle spese occorre verificare tutti i giustificativi di spesa e integrare con il servizio web dell'Agenzia delle Entrate le fatture sprovviste di CUP. Il servizio consente l'integrazione direttamente al beneficiario dell'agevolazione (nella guida cessionario/committente). Devono essere allegati alla rendicontazione presentata i documenti protocollati che riassumono, alla data di elaborazione della richiesta sul servizio dell'Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni di integrazione, modifica e cancellazione dei codici CUP associati alla fattura o alle sue linee, successivamente alla sua emissione. Tale documento, come da guida, è richiedibile attraverso il bottone "Richiedi elenco CUP inseriti/cancellati", presente nel servizio.

Nei casi in cui NON vige l'obbligo di fatturazione attraverso il sistema di interscambio SDI, resta ferma la possibilità, già prevista nella circolare MEF, di motivare l'impossibilità di apposizione del CUP, attraverso la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (da presentare anche in sede di rendicontazione) prevista dall'Avviso

B. Criteri specifici per la rendicontazione delle singole voci di spesa di cui all'articolo B.3 dell'Avviso

Le spese ammissibili per categorie di intervento sono quelle riportate all'articolo B.3 comma 2 dell'Avviso.

B.1 Criteri specifici per la rendicontazione delle spese di cui al punto i) lettera a), lettera b) e lettera c) dell'articolo B.3 comma 2 dell'Avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

- a. l'acquisto e l'installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, hardware, anche finalizzati alla cattura, stoccaggio e riutilizzo della CO₂;
- b. acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione. L'operazione avviene a condizioni di mercato. In linea di principio, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da parte di terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; il semplice acquisto di azioni di un'impresa non viene considerato come investimento ammissibile. Per questa tipologia di spesa, il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto interamente entro il termine ultimo di realizzazione del Progetto, al fine di consentirne la completa e corretta rendicontazione; i costi sono determinati sulla base degli importi riportati in fattura e/o nel contratto di compravendita redatto per atto pubblico notarile;
- c. l'acquisto, l'installazione e l'allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia rinnovabile e sistemi di accumulo qualora funzionali all'ampliamento della capacità produttiva e/o alla diversificazione della produzione e/o per un cambiamento sostanziale del processo di produzione, solo in combinazione con la precedente voce di spesa a) o b).

Non sono ricompresi i costi di impiantistica generale (come, ad esempio, impianti elettrici, idrici, ecc.) che sono invece da imputare nella voce di cui alla lett. e) "Opere murarie e impiantistica" del soprarichiamato articolo B.3 comma 2 punto i) dell'Avviso.

Gli eventuali costi di trasporto, montaggio e manodopera relativa, sono ammissibili solo se ricompresi nella fattura di acquisto.

L'acquisto di beni di cui al presente paragrafo è ammissibile a condizione che gli stessi siano stati consegnati e installati presso la/e Sede/i Operativa/e in cui viene realizzato il Progetto.

La spesa rendicontabile corrisponde al costo di acquisto dei beni di cui al presente paragrafo o alla quota parte di tale costo imputata al Progetto dall'Impresa Emittente.

Come previsto all'articolo B.3 comma 6 dell'Avviso, le spese relative all'acquisizione dei macchinari di cui alle lettere i.a), i.c) dell'articolo B.3 comma 2 sono rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH e sono da ritenersi conformi al DNSH, e pertanto ammissibili, secondo quanto indicato di seguito:

A. solo qualora sia prevista la dismissione di un macchinario che viene sostituito da uno acquistato nell'ambito del Progetto, in ottica di economia circolare:

- i. i macchinari dismessi sono indirizzati al riuso mediante donazione/cessione a terzi risultante da dichiarazione dell'impresa Emittente;
- ii. i macchinari dismessi NON appartengono alla categoria delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) ai sensi del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i. e sono indirizzati a recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato documentato da almeno una delle seguenti condizioni:
 - c) presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) previsto dall'articolo 193 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;

- d) iscrizione del soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs. 152/2006;
- iii. i macchinari dismessi appartengono alla categoria delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) ai sensi del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i. e sono indirizzati a recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato documentato dalla presenza del documento di trasporto (DDT) ai sensi dell'art. 14-bis, comma 8 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131 (convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166);
- B. nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., iscrizione del produttore (ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it>).

Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di Domanda di partecipazione all'Avviso e in sede di rendicontazione. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli di cui all'articolo D.4 dell'Avviso. L'impresa Emittente dovrà pertanto conservare la documentazione attestante, secondo normativa civilistica, la donazione/cessione a terzi ovvero copia del Formulario di identificazione rifiuti (FIR) per i macchinari dismessi ovvero copia del DDT per le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) dismesse.

L'impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto), ove previsto, deve essere perfezionato a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda di partecipazione nel rispetto del principio di effetto incentivante in base al quale l'avvio lavori deve avvenire successivamente alla data di invio informatico al protocollo della Domanda di partecipazione così come richiamato all'articolo B.3 comma 3 lett. e) dell'Avviso. I lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede dall'Impresa Emittente, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della rendicontazione dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione dall'Impresa Emittente:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi di acquisto comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf);

- iii. la dichiarazione di conformità al principio del DNSH da compilare nella Domanda di partecipazione e, successivamente, nella Relazione finale, in fase di presentazione della rendicontazione.
- iv. documento di trasporto del bene e/o dell'impianto da cui si rilevi la consegna e l'installazione presso la sede oggetto del Progetto.

Documentazione da conservare presso la/e sede/i dell'Impresa Emittente da rendere disponibile per le attività di controllo presso la/e Sede/i operativa/e

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede dell'Impresa Emittente e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. fattura del fornitore;
- ii. documento di trasporto del bene e/o dell'impianto da cui si rilevi la consegna e l'installazione presso la sede oggetto del Progetto;
- iii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- iv. nel caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione, contratto di compravendita redatto per atto pubblico notarile;
- v. contratti, preventivi o ordini controfirmati per accettazione, lettere d'incarico, ecc., da cui si evinca l'oggetto della prestazione o fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- vi. impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) se previsto;
- vii. verbale di collaudo se previsto;
- viii. solo qualora sia prevista la donazione/cessione a terzi di un macchinario che viene sostituito da uno acquistato nell'ambito del Progetto:
 - a. la documentazione attestante, secondo normativa civilistica, la donazione/cessione a terzi;
- iv. solo nei casi di recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato di macchinari dismessi perché sostituiti da uno acquistato nell'ambito del Progetto e NON appartenenti alla categoria delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), alternativamente:
 - a. copia del formulario di identificazione rifiuti (FIR) previsto dall'articolo 193 del d.lgs 152/2006 e s.m.i. fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo; copia del FIR deve essere richiesta dall'Impresa Emittente al soggetto che effettua lo smaltimento del macchinario dismesso;
 - b. documentazione da cui si evinca l'iscrizione dell'Impresa Emittente o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- v. solo nei casi di recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato di macchinari dismessi perché sostituiti da uno acquistato nell'ambito del Progetto e appartenenti

alla categoria delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), presenza della copia del documento di trasporto (DDT) di cui all'art. 14-bis, comma 8 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131 (convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166);

- vi. nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i documentazione da cui si evinca l'iscrizione del produttore (ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it/>).

B.2 Criteri specifici per la rendicontazione delle spese di cui alla lettera i) punto d) e e) dell'articolo B.3 comma 2 dell'Avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

d. acquisto di software e licenze d'uso software ammissibili solo se la categoria di intervento i. è inquadrata in regime de minimis; costi per servizi software di tipo cloud e saas per un periodo non superiore ai 12 mesi di servizio, ammissibili solo se la categoria di intervento i. è inquadrata in regime de minimis;

e. acquisizione di marchi e licenze di produzione.

Non sono ammissibili i costi di deposito di nuovi brevetti. L'acquisto di software e di programmi informatici è ammesso solo se strettamente connesso alla realizzazione del Progetto.

Non è ammissibile l'acquisto di software a carattere generale per la gestione ordinaria dell'impresa (es: licenza Microsoft Office).

La spesa rendicontabile corrisponde al costo di acquisto dei beni immateriali e servizi di cui al presente paragrafo.

Non è ammissibile l'acquisto di licenze di produzione destinate alla rivendita e/o alla cessione ad uno o più terzi del diritto di godimento/sfruttamento economico di tale proprietà.

L'impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto), ove previsto, deve essere perfezionato a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda di partecipazione. I lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori.

Qualora le spese relative alle voci di cui al presente paragrafo siano state ammesse all'Agevolazione nell'ambito dell'art. 17 del GBER, sono ammissibili solo se:

- i. siano relative a beni immateriali ammortizzabili;
- ii. acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne che non hanno relazioni con l'Impresa Emittente, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- iii. figurano all'attivo dell'Impresa Emittente.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede dell'Impresa Emittente, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti ai costi, comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa e fattura e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la/e sede/i dell'Impresa Emittente da rendere disponibile per le attività di controllo presso la/e Sede/i operativa/e

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la/e sede/i dell'Impresa Emittente e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:

- i. copia del contratto per l'acquisto delle conoscenze (software, etc.) e dei brevetti da cui si evinca l'oggetto della fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, le modalità di pagamento;
- ii. fatture, note o altri documenti attestanti l'acquisto;
- iii. impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) se previsto;
- iv. documenti attestanti l'avvenuto pagamento.

B.3 Criteri specifici per la rendicontazione delle spese di cui al punto i) lettera f) e dell'articolo B.3 comma 2 dell'Avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

f. opere murarie e di impiantistica, che non siano qualificabili come "ristrutturazioni importanti"⁶, se direttamente correlate e funzionali all'installazione dei beni di cui alle voci a) e b), nel limite del 20% di tali voci di spesa.

Rientrano in questa categoria di spesa i costi relativi alla ristrutturazione e adeguamento funzionale degli immobili per opere murarie e impiantistica generale, solo se correlati in maniera diretta all'installazione e all'utilizzo dei beni di cui alla voce a) e b) dell'articolo B.3 comma 2. Tale correlazione deve essere descritta nella descrizione dell'attività connessa alla voce di spesa presente nella Domanda di partecipazione, da compilare su Bandi e Servizi.

Le opere murarie non devono configurarsi come "ristrutturazione importante" intendendo per "ristrutturazione importante" quella che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre

⁶ Coerentemente con quanto previsto dagli "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027 DPCoe - MASE – JASPERS" del 6 ottobre 2023, pubblicati dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è da considerarsi "ristrutturazione importante" quella che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come "ristrutturazione importante" un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio. I progetti integrati che prevedano sia interventi di efficientamento energetico sia altri interventi strutturali/funzionali, rientrano nella fattispecie "ristrutturazione importante" qualora il progetto interessi almeno il 25% della volumetria complessiva dell'edificio.

finalità), si considera come ristrutturazione importante un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio.

Le spese per opere murarie e impiantistica sono ammissibili a condizione che le stesse siano state realizzate presso la/e sede/i oggetto del Progetto. Ogni fattura dovrà indicare lo specifico luogo di esecuzione e il relativo importo. Qualora non presenti dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante suddetti dati.

La spesa rendicontabile corrisponde ai costi sostenuti relativi a tale voce di spesa, nel limite del 20% delle spese sostenute per le voci di spesa di cui alla lett. a) e b) dell'articolo B.3 comma 2 punto i) dell'Avviso.

L'impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto), ove previsto, deve essere perfezionato a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda di partecipazione. I lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la/e sede/i dell'Impresa Emittente, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione l'Impresa Emittente dovrà inserire sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione per :

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la/e sede/i dell'Impresa Emittente da rendere disponibile per le attività di controllo presso la/e Sede/i operativa/e

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la/e sede/i dell'Impresa Emittente e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. fattura del fornitore;
- ii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- iii. contratti, preventivi o ordini controfirmati per accettazione, lettere d'incarico, ecc., da cui si evinca l'oggetto della prestazione o fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- iv. l'impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) se previsto.

B.4 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui al punto ii) lettera b) punto iii lettera b) e punto v lettera a) dell'articolo B.3 comma 2 dell'Avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

- ii. b) con riferimento agli interventi di **Innovazione dei processi e di organizzazione**, strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività del Progetto;
- iii. b) con riferimento agli interventi o attività di **Innovazione di prodotto**, strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività del Progetto;
- v. a) con riferimento agli interventi o attività di **Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale (solo per l'azione 2.6.1)**, strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività di Sviluppo Sperimentale funzionali al Progetto.

Tali spese sono ammissibili, in base ai costi di ammortamento nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per le attività di Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese;

È fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota delle strumentazioni ed attrezzature utilizzate quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata delle attività di Sviluppo Sperimentale o del Progetto, rispettivamente nel caso di spese di cui al punto ii) lettera b) punto iii lettera b) e punto v lettera a) dell'articolo B.3 comma 2 dell'Avviso.

Le strumentazioni e le attrezzature sono ammissibili a condizione che le stesse siano state consegnate e installate presso la Sede Operativa in cui viene realizzato il Progetto e per la quale è stata richiesta l'Agevolazione.

Sono ammissibili le spese di acquisto della strumentazione e attrezzature (compresi i costi per l'acquisto di software necessari per il corretto funzionamento delle attrezzature acquistate) strettamente necessarie all'attuazione del Progetto approvato e al raggiungimento dei suoi obiettivi e i costi accessori d'installazione ed eventuali costi di trasporto ad eccezione dei dazi doganali (solo se ricompresi nella fattura di acquisto).

Non sono ammissibili spese per beni che hanno esaurito fiscalmente il loro periodo di ammortamento alla data di avvio del Progetto.

Il costo ammissibile si riferisce esclusivamente al tempo di utilizzo effettivo ai fini del Progetto (periodo di utilizzo), incluse eventuali proroghe, e nella misura in cui il bene è utilizzato ai fini del Progetto e non per altre attività aziendali (percentuale di utilizzo); a tal fine, ciascuna singola Impresa Emittente deve indicare in sede di rendicontazione se la strumentazione e le attrezzature sono utilizzate in maniera esclusiva per il Progetto oppure solo in quota parte.

Nel caso di beni acquisiti in leasing finanziario (ammissibile esclusivamente per le spese di Innovazione di prodotto e di Ricerca industriale e sviluppo sperimentale), il costo ammissibile è dato dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, per la quota capitale al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, interessi, spese generali, oneri assicurativi e altre spese connesse al contratto). Inoltre:

- i. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene;
- ii. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata del Progetto. È onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene. Nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;

- iii. i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili; i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

Come previsto all'articolo B.3 comma 6, tali spese sono da ritenersi conformi al DNSH secondo quanto indicato di seguito:

A. solo qualora sia prevista la dismissione di un macchinario che viene sostituito da uno acquistato nell'ambito del Progetto, in ottica di economia circolare:

- iv. i macchinari dismessi sono indirizzati al riuso mediante donazione/cessione a terzi risultante da dichiarazione dell'impresa Emittente;
 - v. i macchinari dismessi NON appartengono alla categoria delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) ai sensi del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i. e sono indirizzati a recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato documentato da almeno una delle seguenti condizioni:
 - e) presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) previsto dall'articolo 193 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;
 - f) iscrizione del soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs. 152/2006;
 - vi. i macchinari dismessi appartengono alla categoria delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) ai sensi del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i. e sono indirizzati a recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato documentato dalla presenza del documento di trasporto (DDT) ai sensi dell'art. 14-bis, comma 8 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131 (convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166);
- B. nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., iscrizione del produttore (ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it>).

Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di Domanda di partecipazione all'Avviso e in sede di rendicontazione. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli di cui all'articolo D.4 dell'Avviso.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la/e sede/i dell'Impresa Emittente, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, l'Impresa Emittente dovrà inserire sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegare la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze, ove applicabile;
- ii. durata ammortamento, quota di ammortamento annuale e percentuale di ammortamento;
- iii. percentuale e numero di mesi di utilizzo;

- iv. canoni di leasing (in caso di leasing);
- v. contratto di leasing relativo ai canoni imputati al Progetto;
- vi. importo imputato al Progetto, in parte o per l'intero costo;
- vii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf), ove applicabile;
- viii. la dichiarazione di conformità al principio del DNSH da compilare nella Domanda di partecipazione e, successivamente, nella relazione finale, in fase di presentazione della rendicontazione;
- ix. documento di trasporto del bene e/o dell'impianto da cui si rilevi la consegna e l'installazione presso la sede oggetto del Progetto.

Documentazione da conservare presso la/e sede/i dell'Impresa Emittente da rendere disponibile per le attività di controllo presso la/e Sede/i operativa/e

Per tutte le spese rendicontate, ove applicabile, dovrà essere conservata presso la/e sede/i dell'Impresa Emittente e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. fattura del fornitore;
- ii. contratti, preventivi o ordini controfirmati per accettazione, lettere d'incarico, ecc., da cui si evinca l'oggetto della prestazione o fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- iii. copia delle scritture contabili e libro cespiti laddove previsto.
- iv. documento di trasporto del bene e/o dell'impianto da cui si rilevi la consegna e l'installazione presso la sede oggetto del Progetto;
- v. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- vi. l'impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) se previsto;
- vii. verbale di collaudo se previsto;
- viii. nel caso di leasing: eventuale documentazione atta a giustificare le condizioni soprarichiamate per la rendicontazione dei canoni di leasing finanziario (ammissibile esclusivamente per le spese di Innovazione di prodotto e di Ricerca industriale e sviluppo sperimentale);
- ix. solo qualora sia prevista la donazione/cessione a terzi di una attrezzatura che viene sostituito da uno acquistato nell'ambito del Progetto:
 - a. la documentazione attestante, secondo normativa civilistica, la donazione/cessione a terzi;
- vii. solo nei casi di recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato di attrezzature dismesse perché sostituiti da uno acquistato nell'ambito del Progetto e NON appartenenti alla categoria delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), alternativamente:

- a. copia del formulario di identificazione rifiuti (FIR) previsto dall'articolo 193 del d.lgs 152/2006 e s.m.i. fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo; copia del FIR deve essere richiesta dall'Impresa Emittente al soggetto che effettua lo smaltimento del macchinario dismesso;
 - b. documentazione da cui si evinca l'iscrizione dell'Impresa Emittente o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- viii. solo nei casi di recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato di attrezzature dismesse perché sostituiti da uno acquistato nell'ambito del Progetto e appartenenti alla categoria delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), presenza della copia del documento di trasporto (DDT) di cui all'art. 14-bis, comma 8 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131 (convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166);
- ix. nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i. documentazione da cui si evinca l'iscrizione del produttore (ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it/>).

B.5 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui al punto ii) lettera c) punto iii lettera c) e punto v lettera b) dell'articolo B.3 comma 2 dell'Avviso

Sono considerate ammissibili le spese:

- ii. c) con riferimento agli interventi di **Innovazione di processi e di organizzazione**; i costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato utilizzati esclusivamente per le attività del progetto;
- iii. c) con riferimento agli interventi o attività di **innovazione di prodotto**; costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato utilizzati esclusivamente per le attività del progetto;
- v. b) con riferimento agli interventi di **Ricerca industriale e sviluppo sperimentale (solo per l'azione 2.6.1)** i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per le attività di sviluppo sperimentale funzionali al Progetto;

In questa voce ricadono le seguenti voci che verranno trattate separatamente:

- a) ricerca contrattuale, conoscenze/competenze e brevetti (acquisto o ottenuti in licenza);
- b) servizi di consulenza o servizi equivalenti;

utilizzati esclusivamente per le attività del Progetto o per le attività di Sviluppo Sperimentale funzionali al Progetto.

Si ricorda che i costi delle prestazioni di titolari, soci e amministratori non possono essere imputati come contratti di consulenza in quanto le consulenze devono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi rispetto all'Impresa Emittente tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.

a) Costi per la ricerca contrattuale, conoscenze/competenze, brevetti

Per ricerca contrattuale, si intende la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo da parte di un soggetto terzo pubblico o privato (Università, Enti di Ricerca, Laboratori scientifici) consistente nella fornitura di una prestazione di carattere esecutivo di cui il soggetto terzo, inoltre, ne gestisce le attività (task) e ne garantisce il risultato. La natura di tali attività deve essere di natura non continuativa. I costi rendicontabili sono dati dagli importi (compensi e relativi oneri previdenziali se dovuti) delle relative fatture/giustificativi di spesa. Tali attività devono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi rispetto all'Impresa Emittente tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.

Il contratto deve essere stipulato a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda di partecipazione.

Le spese relative alle conoscenze/competenze e ai brevetti (quali ad esempio, acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento di conoscenze a vario titolo, acquisizione di marchi) sono ammissibili solo se relative a beni immateriali ammortizzabili secondo le norme contabili, civilistiche e fiscali, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, sostenute per finalità strettamente connesse al Progetto, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato. Il contratto dovrà essere stipulato a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda di partecipazione.

Non sono ammissibili i costi di deposito di nuovi brevetti e i software a carattere generale. L'acquisto di software e licenze d'uso nonché i costi per servizi software di tipo cloud e saas per il periodo di realizzazione del Progetto sono ammissibili solo se strettamente connessi alla realizzazione del Progetto. In caso di acquisto di software e licenze d'uso, il costo è ammissibile solo se relativo a bene immateriale ammortizzabile secondo le norme contabili, civilistiche e fiscali, acquisito o ottenuto in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato.

I costi rendicontabili sono dati dagli importi (compensi e dai relativi oneri previdenziali se dovuti) delle relative fatture al netto di IVA.

Giustificativi di spesa

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione l'Impresa Emittente dovrà inserire sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegare la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la/e sede/i dell'Impresa Emittente da rendere disponibile per le attività di controllo presso la/e Sede/i operativa/e

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la/e sede/i dell'Impresa Emittente e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. copia del contratto controfirmato;
- ii. fattura del fornitore o altro giustificativo con l'indicazione del riferimento al contratto;

- iii. l'impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) se previsto;
- iv. documentazione attestante l'avvenuto pagamento, inclusa copia dell'estratto conto.

b) Servizi di consulenza o servizi equivalenti

Rientrano in questa categoria le consulenze e i servizi per prestazioni specialistiche destinate alle attività di Sviluppo Sperimentale per la realizzazione di attività tecnico-scientifiche.

Per prestazioni specialistiche si intendono le attività con contenuto tecnico o innovativo commissionate a soggetti che, in virtù delle proprie competenze professionali, sono qualificati a prestare specifiche consulenze disciplinari.

La natura di tali consulenze e servizi deve essere non continuativa ed esulare dai normali costi di gestione dell'Impresa Emittente connessi ad attività ordinarie (come le consulenze di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, di marketing e simili).

Tali attività devono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi rispetto all'Impresa Emittente tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Il contratto dovrà essere stipulato a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda di partecipazione. Si precisa che in questa voce non possono essere imputati costi riferiti a contratti di consulenza per prestazioni di titolari, soci e amministratori appartenenti all'Impresa Emittente. I costi rendicontabili sono dati dagli importi (compensi e dai relativi oneri previdenziali se dovuti) delle relative fatture/giustificativi di spesa, al netto di IVA.

Giustificativi di spesa

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

In fase di rendicontazione l'Impresa Emittente deve:

- i. imputare i dati e le informazioni inerenti le spese per consulenze o servizi equivalenti, comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e relative quietanze;
- ii. allegare le copie dei giustificativi di spesa e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento e relative quietanze portate in rendicontazione inclusa copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (file in formato elettronico con estensione .pdf).

Documentazione da conservare presso la/e sede/i dell'Impresa Emittente da rendere disponibile per le attività di controllo presso la/e Sede/i operativa/e

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la/e sede/i dell'Impresa Emittente e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività inerenti il Progetto con indicazione della descrizione dell'oggetto della prestazione, durata dell'incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge;
- ii. documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc.);

- iii. fattura, nota o altra documentazione di spesa del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto/progetto;
- iv. documentazione attestante l'avvenuto pagamento inclusa la copia dell'estratto conto;
- v. l'impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) se previsto;
- vi. attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (ritenuta d'acconto).

B.6 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui al punto iv) lettere a) b) e c) dell'articolo B.3 comma 2 dell'Avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

- a) consulenza per lo sviluppo e il consolidamento dell'impresa anche per le certificazioni di qualità;
- b) costi di consulenza per la sostenibilità ambientale delle imprese;
- c) spese di certificazione energetica e ambientale.

Le spese per consulenza per lo sviluppo e il consolidamento dell'impresa prestati da consulenti esterni devono essere correlate alla realizzazione del Progetto (progettazione, studi di fattibilità, consulenze specialistiche, direzione lavori, ecc.) e, qualora riguardino lavori preparatori o studi di fattibilità necessari alla presentazione del Progetto non costituiscono "avvio dei lavori" ex art. 2.23 del Reg. GBER. Tale condizione vale anche nel caso di applicazione del Regime De Minimis.

Per tutte le altre spese di consulenza che non riguardino lavori preparatori o studi di fattibilità necessari alla presentazione del Progetto, l'impegno giuridicamente vincolante (contratto, lettera di incarico, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto), ove previsto, deve essere perfezionato successivamente alla presentazione della Domanda di partecipazione.

Le spese di consulenza non devono essere continuative o periodiche e devono esulare dai costi di esercizio ordinari dell'Impresa Emittente connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede dell'Impresa Emittente, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi di consulenza sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la/e sede/i dell'Impresa Emittente da rendere disponibile per le attività di controllo presso la/e Sede/i operativa/e

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la/e sede/i dell'Impresa Emittente e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività di consulenza inerenti il Progetto, descrizione dell'oggetto della prestazione, durata dell'incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge;
- ii. impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) se previsto;
- i. documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (calendario e programma delle attività formative, elenco dei dipendenti coinvolti, materiale formativo utilizzato, relazioni, eventuali attestazioni di frequenza, ecc.);
- ii. fattura, nota o altra documentazione di spesa del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto/Progetto;
- iii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento inclusa la copia dell'estratto conto;
- iv. attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (inclusi gli eventuali oneri quali la ritenuta d'acconto).

B.7 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui al punto ii) lettera a) punto iii lettera a) e punto v lettera d) dell'articolo B.3 comma 2 dell'Avviso

Sono considerate ammissibili le spese:

- ii. a) con riferimento agli interventi di **Innovazione di processi e di organizzazione**; spese di personale direttamente impegnato nelle attività di innovazione dei processi e di organizzazione
- iii. a) con riferimento agli interventi di **innovazione di prodotto**; spese di personale direttamente impegnato nelle attività di innovazione di prodotto;
- v. d) con riferimento agli interventi di **Ricerca industriale e sviluppo sperimentale (solo per l'azione 2.6.1)**; spese di personale direttamente impegnato nelle attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

Tali spese sono ammissibili nel limite del 50% della spesa complessive, mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi – conformemente a quanto previsto all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dall'articolo 7 del Regolamento GBER – approvate con D.G.R. 23 ottobre 2023 n. 1162 che ha aggiornato i costi unitari di cui alla D.G.R. n° X/4664 del 23/12/2015 e s.m.i. in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard orario dell'Impresa Emittente.

Le spese di personale rendicontabili devono essere relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché impiegati per la realizzazione delle attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale.

La rendicontazione delle spese per il personale deve essere effettuata in base al numero degli addetti effettivamente impiegati nell'ambito del Progetto ammesso, in funzione delle rispettive ore effettivamente lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard approvate con D.G.R. 23 ottobre 2023 n. 1162 che ha aggiornato i costi unitari di cui alla D.G.R. n° X/4664 del 23/12/2015 e s.m.i., ossia pari a pari a 36,42 euro per ora lavorata e tali spese devono essere esclusivamente riferite alle attività di Sviluppo Sperimentale previste nel Progetto ammesso.

Per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo di 12 mesi e non necessariamente come un anno solare) nel rispetto del numero massimo di ore mensili effettivamente lavorate da ciascun soggetto che viene rendicontato nel team di progetto. Inoltre, il suddetto massimale non deve includere tra le ore lavorate eventuali assenze per permessi di qualunque natura, ferie o malattia, straordinari non retribuiti e le ore lavorate e rendicontate su progetti ammessi ad agevolazione a valere su altri bandi pubblici. Nel monte delle 1.720 ore devono essere considerate anche insieme a qualsiasi altro progetto rendicontato con gli stessi costi standard riferiti al medesimo addetto sul medesimo periodo.

In caso di contratti e collaborazioni part-time, questo massimale deve essere ridotto in maniera proporzionale. Inoltre, il suddetto massimale non deve includere tra le ore lavorate eventuali assenze per permessi di qualunque natura, ferie o malattia, straordinari non retribuiti e le ore lavorate e rendicontate su progetti ammessi ad agevolazione a valere su altri bandi pubblici.

Sono ammissibili le spese di personale relative a rapporti di lavoro già in essere al momento della data di avvio del Progetto ammesso; le spese di personale sono ammissibili dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda di partecipazione.

Come spesa di personale del team di Progetto è possibile rendicontare:

a) personale in organico e con contratto a tempo indeterminato e determinato direttamente impegnato nelle attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto ammesso;

b) apprendisti, contratti temporanei per collaborazioni, dottorandi, assegno di ricerca, borse di studio per attività inerenti le attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto ammesso, comprese le forme di collaborazione o di prestazione di lavoro riconosciute dalla normativa vigente, ad esclusione dei contratti di stage e tirocini di qualsiasi tipo nonché le spese del personale per attività di formazione;

c) lavoratori in somministrazione;

d) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché impiegati per la realizzazione delle attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto ammesso;

e) personale qualificato messo a disposizione da parte di un organismo di ricerca o di altra impresa presso l'Impresa Emittente per un periodo di tempo limitato (al massimo per la durata di realizzazione del Progetto), a condizione che:

i. il costo del personale messo a disposizione sia sostenuto dall'Impresa Emittente e non dal soggetto di provenienza del personale messo a disposizione;

ii. sia presente un ordine di servizio che deve riportare il chiaro riferimento al Progetto ammesso all'Agevolazione e il dettaglio delle specifiche attività e mansioni tecnico/professionali svolte dal dipendente come componente del team di Progetto;

f) prestazioni straordinarie di titolari, soci e amministratori, previo incarico scritto e solo per le attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale, non riconducibili alle attività svolte in funzione di socio o amministratore dell'Impresa Emittente. I costi riferiti alle prestazioni dei titolari, soci e amministratori sono riconosciuti come spese di personale a condizione che:

i. la prestazione afferente alle attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto ammesso sia formalizzata tramite uno specifico incarico;

ii. l'incarico precisi la durata, il tempo dedicato al Progetto e il relativo compenso;

iii. l'incarico sia stato preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione o altro organo equiparato e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne (delibera del Consiglio di Amministrazione o altro atto analogo);

iv. attività e compensi per le attività svolte nelle attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto ammesso risultino straordinari rispetto a quanto svolto e retribuito normalmente nel contesto degli apporti professionali, aziendali previsti a livello statutario per le cariche rivestite;

v. sia sempre possibile verificare il rispetto dei requisiti di rendicontazione richiesti per tale voce di spesa (timesheet, fogli presenza, ecc...);

vi. l'incarico sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all'attività finanziata.

Per i titolari, soci e amministratori che svolgono attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto ammesso in qualità di lavoratori dipendenti non è richiesta tutta la suddetta documentazione specifica.

Nel caso di soci lavoratori di imprese artigiane che svolgono attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto ammesso è richiesta la documentazione di cui ai precedenti punti ad eccezione di quanto previsto al punto iv).

La/e Sede/i operativa/e presso la quale vengono svolte le attività del personale rendicontato deve coincidere con quella/e dichiarata/e nella Domanda di partecipazione o al più tardi modificate prima della conclusione della verifica della rendicontazione delle spese. È ammesso lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile nel rispetto della normativa vigente, qualora dal cedolino o altra documentazione equipollente, atta ad attestare la sussistenza di rapporto di lavoro fra l'Impresa Emittente ed il personale imputato, sia riscontrabile che il personale presti lavoro per la sede operativa dell'Impresa Emittente dichiarata quale sede di realizzazione del Progetto stesso.

Si precisa, infine, che in questa voce non possono essere imputati costi riferiti a contratti di consulenza, anche nel caso di prestazioni di titolari, soci e amministratori, in quanto tali prestazioni devono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi rispetto all'Impresa Emittente e possono quindi rientrare nella voce "Ricerca contrattuale, conoscenze, brevetti, servizi di consulenza e servizi equivalenti".

La determinazione del costo del personale è quantificata applicando, per ogni addetto impiegato nelle attività di Progetto, la seguente formula:

$$Ca = Cus \times Noc$$

dove:

Ca = costo lordo singolo addetto impegnato nelle attività inerenti le attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto ammesso;

Cus = costo unitario standard per singolo addetto impegnato nelle attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto ammesso, pari a 36,42 euro;

Noc = numero di ore effettivamente lavorate dedicate le attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto ammesso (non si devono includere le ore di assenza per permessi, ferie o malattia o straordinari non retribuiti).

Giustificativi di spesa

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, l'Impresa Emittente dovrà inserire sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegare l'elenco aggiornato del personale coinvolto nell'attuazione del Progetto (team di progetto) che tenga anche conto di modifiche fisiologiche sopraggiunte del team dedicato al Progetto medesimo. L'elenco deve riportare i nominativi dei lavoratori che vengono rendicontati sul Progetto, indicando il rapporto di lavoro che li lega al beneficiario e la data a partire da cui sono coinvolti nel Progetto e le attività/task del progetto in cui sono coinvolti. Le spese di personale sono ritenute ammissibili solo per i lavoratori inclusi nella relazione finale presentata in fase di presentazione della rendicontazione e a partire dalla data indicata di inizio del coinvolgimento del personale nel Progetto.

Per ciascun lavoratore coinvolto nel Progetto, le spese di personale dovranno essere imputate sul Bandi e Servizi fornendo le seguenti informazioni:

- a) nominativo;
- b) codice fiscale;
- c) periodo di riferimento della rendicontazione;
- d) attività del Progetto in cui è coinvolto;
- e) ore imputate per il periodo di riferimento.

A supporto di tali informazioni, l'Impresa Emittente deve allegare in Bandi e Servizi:

- a) timesheet per ciascun soggetto rendicontato, che riporti il Codice Unico di Progetto (CUP), le ore mensilmente lavorate e imputate al Progetto, sottoscritto dal lavoratore e controfirmato, digitalmente o elettronicamente, dal legale rappresentante, da caricare in formato .pdf sulla base del modello reso disponibile in formato elettronico su Bandi e Servizi;
- b) l'ultimo cedolino disponibile al momento della rendicontazione finale, o, in assenza di cedolino, documentazione atta ad attestare la sussistenza del rapporto di lavoro fra il beneficiario ed il soggetto che si intende rendicontare (contratto con il collaboratore/contratto con l'agenzia di somministrazione/delibera del CDA o atto analogo in caso di titolari soci e amministratori). Si segnala l'importanza di acquisire le firme dei lavoratori sui timesheet per evitare la non riconoscibilità della spesa in caso di mancata sottoscrizione a causa, ad esempio, di cessazione del rapporto di lavoro, irreperibilità del lavoratore, ecc. Si ricorda infatti che, in caso di cessazione/sospensione del rapporto di lavoro di un addetto, viene riconosciuta la spesa del personale limitatamente ai mesi di permanenza attestata nel team di Progetto e solo in presenza di timesheet adeguatamente sottoscritti dal lavoratore oltre che con firma digitale o elettronica dal legale rappresentante.

Documentazione da conservare presso la/e sede/i dell'Impresa Emittente da rendere disponibile per le attività di controllo presso la/e Sede/i operativa/e

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la/e sede/i dell'Impresa Emittente e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. cedolino delle mensilità imputate (anche con importi oscurati) e/o Libro Unico del Lavoro relativo agli addetti o, se non disponibile per il personale con forme di collaborazione atipiche, copia del contratto che attesti la sussistenza del rapporto di lavoro, relativo a ciascuno dei lavoratori con indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione;

- ii. per il personale in organico con contratto a tempo indeterminato e determinato, documentazione aziendale (quale ad es. ordine di servizio, assegnazione di obiettivi, ecc...) da cui si evinca chiaramente l'assegnazione del soggetto al Progetto ammesso;
- iii. per titolari, soci e amministratori, la delibera del CdA o atto analogo dalla quale risulti che l'incarico sia relativo ad attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale e la prestazione non sia riconducibile all'attività svolta ordinariamente;
- iv. per il personale messo a disposizione in caso di distacco: tutta la documentazione relativa alla messa a disposizione del personale qualificato, compreso l'ordine di servizio, nonché le specifiche relative alle attività di Progetto svolte ed alle mansioni tecnico/professionali del dipendente messo a disposizione e i giustificativi di spesa degli importi riconosciuti al soggetto che ha messo a disposizione il personale;
- v. eventuali cartellini, fogli presenza, diario di laboratorio o altra documentazione, se disponibile, attestante le ore di presenza effettiva del personale con cadenza giornaliera (che devono coincidere coi totali mensili rendicontati);
- vi. per lavoratori in somministrazione: documentazione attestante il contratto di somministrazione con indicazione specifica dei soggetti rendicontati.

B.8 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui al punto v) lettera c) dell'articolo B.3 comma 2 dell'Avviso

Sono ammissibili le spese:

- altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto di sviluppo sperimentale.

Nell'ambito di tale voce di costo è possibile anche utilizzare materiali e forniture già nelle disponibilità dell'Impresa Emittente facendo ricorso ai prelievi da magazzino. Tali spese si possono considerare ammissibili individuando i beni in base ai buoni di prelievo, imputandoli al costo di inventario di magazzino, con l'esclusione di qualsiasi ricarico.

Il costo di inventario deve quindi essere determinato nel rispetto dei principi contabili applicabili (valutazione periodica del valore di magazzino). I buoni di prelievo devono essere riferiti al periodo di ammissibilità della spesa in vigore per il Progetto, devono riportare la data, la descrizione, le quantità e il valore dei beni prelevati ed essere registrati secondo i principi contabili applicabili.

I relativi costi sono determinati sulla base degli importi di fattura ed in quota parte rispetto al quantitativo utilizzato per il Progetto. Nel caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino autocertificato e sottoscritto dal legale rappresentante.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede dell'Impresa Emittente, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, l'Impresa Emittente dovrà inserire sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegare la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf);

- iii. in caso di prelievo dal magazzino: i buoni di prelievo e una dichiarazione attestante il costo del materiale, distinguendo il costo unitario, le unità e il costo complessivo; si precisa che la merce prelevata dal magazzino deve afferire ad acquisti la cui fattura deve essere interamente quietanzata nel periodo di ammissibilità della spesa o in data antecedente.

Documentazione da conservare presso la/e sede/i dell'Impresa Emittente da rendere disponibile per le attività di controllo presso la/e Sede/i operativa/e

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la/e sede/i dell'Impresa Emittente e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. preventivi, contratti di acquisto, ordini di acquisto, conferme d'ordine firmate per accettazione, con descrizione del materiale e con indicazione del relativo costo unitario;
- ii. fattura del fornitore/venditore con la descrizione dei materiali;
- iii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- iv. copia delle scritture contabili e libro cespiti laddove previsto;
- v. nel caso di prelievi da magazzino, le bolle di prelievo e i giustificativi di acquisto originari dei materiali successivamente prelevati a magazzino: il costo sarà quello di inventario di magazzino autocertificato e sottoscritto dal legale rappresentante.

B.9 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui al punto ii lettera d) punto iii lettera d) punto v) lettera e) dell'articolo B.3 comma 2 dell'Avviso

Tale voce viene riconosciuta forfettariamente nella misura del 7% dei costi di cui ai punti da a) a c) per il punto ii lettera d) e lettera iii lettera d) e ai punti da a) a d) per il punto v lettera e) dell'avviso. L'importo imputato viene rideterminato in funzione delle spese di personale rendicontate e validate. Le spese generali vengono determinate in maniera automatica da Bandi e Servizi e non necessitano di rendicontazione o di conservazione di giustificativi di spesa.